

| Materia   | Domanda  | Risposta Esatta  | Risposta2  | Risposta3  | Risposta4  |
|---|--|--|--|--|--|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è   | sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero | sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani | vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità  | sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta   | possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'uso che siano muniti di idonea autorizzazione  | le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia   | non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'uso, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti  | i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco    | non esaustivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13   | esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13   | non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99   | esaustivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco | non esaustivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15   | non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99   | esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13   | esaustivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende  | ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse   | trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia   | riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici   | utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende   | la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico  | qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti   | l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiegati senza altro pretrattamento | qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepari ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta   | in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico  | che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti  | in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro   | in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base al D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"  | le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia  | le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici   | qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini   | esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base al D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano   | i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi  | i rifiuti radioattivi  | il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno   | gli effuenti gassosi emessi in atmosfera   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti   | biodegradabili di giardini e parchi  | non biodegradabili di giardini e parchi  | di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi  | comunque presenti all'interno di giardini e parchi   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che   | presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale  | presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità   | non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale  | presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività   | produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione   | non produce rifiuti  | produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione   | consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore   | si disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi  | si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi   | non abbia l'obbligo di disfarsi  | non si disfa   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi della normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende | rifiuto  | sottoprodotto  | prodotto già usato   | prodotto riciclato   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti  | urbani   | pericolosi   | assimilabili   | speciali   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale  | conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge                 | possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente             | sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti   | riconsegnano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La raccolta differenziata dei rifiuti organici  | avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati  | deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati | può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto  | non è prevista nell'ordinamento italiano   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire  | con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati   | attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta   | con contenitori monouso in PVC   | con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di   | raccolta   | deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi   | smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente  | recupero   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti   | urbani conferiti in maniera differenziata  | prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade  | urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarabili per essere destinati allo smaltimento | speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose                                      |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione   | impermeabilizzata  | In vernice termoreagente   | in tout venant   | igroscopica  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da  | sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto   | sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z  | una descrizione in lettere del rifiuto   | due numeri da 1 a 10   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da  | il produttore  | il detentore   | l'intermediario  | il trasportatore   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con "stabilizzazione" si identificano i processi che  | modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi  | influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi                              | non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi                | modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali                                     |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo  | a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti             | a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario             | al solo produttore/detentore dei rifiuti   | esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento   | direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto | esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti                                      | esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato                | tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento  |

|   |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale  | sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta | sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento | sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali   | devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Spetta alle regioni   | la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti   | l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani   | il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti  | la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I piani per la gestione dei rifiuti sono adottati   | dalle regioni  | dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | dallo Stato   | dai comuni  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza  | delle regioni  | dei comuni   | delle province  | dello Stato   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti  | dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati  | direttamente dallo Stato   | dalla Commissione europea   | dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti  | deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero   | deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero  | deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero | non necessita di rinnovo  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi   | delle Agenzie per la protezione dell'ambiente  | di cittadini   | di nessuno altro  | del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano   | rifiuti urbani   | scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani   | rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali   | rifiuti radioattivi   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione rifiuti  | sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta  | sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata   | possono esercitare senza autorizzazione   | sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti   | la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi   | il comune convoca apposita conferenza di servizi   | il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione                               | la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai fini del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che  | sono necessarie delle garanzie finanziarie   | è sempre necessaria la presenza di un fideiussore, unica forma di garanzia accettata   | è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata                    | non è necessaria alcuna garanzia finanziaria  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata  | di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari  | annuale  | illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi                | di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti   | sono di almeno 180 giorni prima della scadenza   | sono di almeno un anno prima della scadenza  | non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente                  | sono 90 giorni prima della scadenza   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate                        | prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio   | prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio  | mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione   | previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge, | prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio   | prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio  | previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione                                   | mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta   | diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto   | solo una sanzione amministrativa   | solo una diffida  | revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)   |

|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede  | l'Autorità competente  | il Ministero competente  | la polizia municipale   | il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano all'autorizzazione rilasciata | per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata | solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative                                       | a qualunque tipo di variante all'impianto   | per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto   | di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC   | mobile che effettua la sola riduzione volumetrica  | mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee  | mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta  | l'applicazione del Codice penale   | non comporta alcuna sanzione   | la revoca immediata dell'autorizzazione   | solo una sanzione pecunaria  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata  | ogni 5 anni  | mai  | ogni 10 anni  | ogni anno  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono  | costituire fattispecie di reato  | essere puniti solo con sanzioni amministrative   | integrare solo delitti ma mai contravvenzioni   | integrare solo contravvenzioni ma mai delitti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La violazione della normativa sui rifiuti   | può avere come conseguenza l'applicazione della confisca   | non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale                                     | è accertata con ordinanza sindacale   | non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere   | sia penali sia amministrative  | solo penali  | sia amministrative sia civili   | solo amministrative  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito   | sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato  | devono essere mandati a revisione speciale   | non possono essere sottoposti a confisca  | sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato              |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda  | tutti i cittadini  | sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico   | il solo titolare dell'impresa   | il solo responsabile tecnico   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni  | tre  | cinque   | uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione   | quattro  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)   | consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo   | consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata                               | consegue il fermo amministrativo del veicolo  | non consegue mai la confisca del veicolo   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina  | il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente                      | il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente | il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente | la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio  | è punito con l'arresto e con l'ammenda   | commette un delitto  | è punito con la sola sanzione amministrativa pecunaria prevista   | non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecunaria per abbucciamenti di quantità inferiori a tre metri steri |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la    | pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda   | multa e la reclusione  | pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda  | sanzione amministrativa pecunaria  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali   | può assumere rilevanza penale  | non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa   | non ha mai rilevanza penale   | non comporta mai l'attribuzione di sanzioni  |

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione  | commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"  | è punito con una sola sanzione amministrativa pecunaria   | non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)   | è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende  | qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato  | l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato  | l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile   | qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile  |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori   | sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti   | non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti | sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi   | sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti  |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta , Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto   | originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto  | che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale  | originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto                          | che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi                               |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere | gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto   | depositata per un periodo massimo di 10 anni  | depositata per un periodo massimo di 3 anni   | depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali  |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?  | all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;   | solo all'atto dell'iscrizione;  | entro il 31 dicembre di ogni anno;  | non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;   |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?  | al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;   | al 30 aprile dell'anno precedente;  | al 1° gennaio dell'anno in corso;   | alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;  |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?  | Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti   | I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;   | I privati cittadini;  | I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;   |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?  | I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;   | I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;                           | I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;   | I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 8;  |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?  | Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione; | Almeno una volta all'anno;  | Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati; | Entro il 30 aprile di ogni anno;   |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:   | L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;   | b.Dal trasportatore di rifiuti pericolosi;  | Dai produttori di rifiuti pericolosi;   | Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;   |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Come avviene l'accesso al portale RENTRI?   | Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);   | Attraverso il riconoscimento facciale;  | Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;   | Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;  |
| 1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea | Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?   | È soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;   | Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;   | Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;   | Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;   |

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?  | Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;  | Solo i responsabili tecnici;  | Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;  | Solo i produttori di rifiuti urbani;  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:  | Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;   | Una sezione Pubblica e una sezione Privata;   | Una sezione Generale e una sezione Specialistica;  | Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?         | Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.  | Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.  | Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.  | L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.     |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?   | Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi  | Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi  | I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI  | Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del produttore?  | Si, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo  | Si, ma può emettere solo il FIR digitale  | Si, ma può emettere solo il FIR cartaceo   | No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini? | Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti                                    | Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale | Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale                                 | Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?   | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti  | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore /detentore   | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore   | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?   | Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili | La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore /detentore e da parte del trasportatore         | Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario) | Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono   | respinte dai gas serra  | assorbite dai gas serra   | assorbite dal vapore acqueo  | restituite allo spazio  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | L'Indice di qualità dell'aria (IQA)  | è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria  | descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio   | non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese   | è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata   | alle regioni e alle province autonome   | ai singoli comuni   | allo Stato   | ai singoli cittadini  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da  | ISPRA   | INRCA   | PRA  | INAIL   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative   | europee ma anche mondiali   | europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica  | esclusivamente mondiali  | europee ma non anche mondiali   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali   | spicca l'anidride carbonica   | sono assenti gli ossidi di azoto  | è preponderante l'ossigeno   | è assente l'anidride carbonica  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto  | una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera   | la radiazione di tutti i veicoli in circolazione  | la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico  | l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione                                       |

|   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | In attuazione del principio di prevenzione   | si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali   | si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) | al verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impartisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa | si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA) |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita                   | in ciascun distretto idrografico  | in ciascun comune  | presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | in ciascuna regione   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano                          | le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale  | nessuna misura   | indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali  | solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Devono essere preventivamente autorizzati  | tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie  | solo gli scarichi di acque reflue urbane   | solo gli scarichi di acque reflue domestiche  | solo gli scarichi di acque reflue industriali   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le  | centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW  | cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari   | inceneritori rifiuti con recupero energetico  | discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata   | 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione   | 120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione   | entro il termine di scadenza dell'autorizzazione  | 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il reato di inquinamento ambientale  | è un delitto che può essere commesso da chiunque  | può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio  | è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque   | è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | I delitti colposi contro l'ambiente  | riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale   | sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria  | riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale  | riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal fatto deriva un | pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone   | aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)   | aumento significativo della radioattività   | aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da                           | giudice, ove tecnicamente possibile   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile   | sindaco con ordinanza   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando   | le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti | le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone  | l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti  | la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio       | da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente  | in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica   | per responsabilità condivisa  | da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Ai sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende  | il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva  | qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque   | solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti  | solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana                                |

| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di | idoneità tecnica  | requisito soggettivo   | requisito tecnico-sanitario  | capacità finanziaria  |
|--|--|---|--|--|---|
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico  | rappresenta un requisito di idoneità tecnica  | rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale                                   | non rappresenta un requisito di idoneità tecnica   | rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere  | alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa  | medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa   | nessuna delle tre ipotesi  | requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve  | fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento  | comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento                  | svolgerla per una sola categoria e classe  | rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico  | vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione   | definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro                          | dirigere l'attività generale dell'impresa  | gestire il personale dipendente dell'impresa  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a  | assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa  | vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa | gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale  | vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività   | in maniera effettiva e continuativa   | a richiesta e in base alle priorità dell'impresa   | in maniera efficiente e permanente   | in maniera imprenditoriale e professionale  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da  | responsabile tecnico  | provincia territorialmente competente  | comune territorialmente competente   | legale rappresentante dell'impresa  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è   | porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa | verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro                 | chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) | garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | È corretto affermare che il responsabile tecnico   | deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare                                     | deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale       | deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi  | è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico  | ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa   | è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi   | è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza   | ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute   |

|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico                       | predisporre e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare   | curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la sicurezza e la salute   | adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno | trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata  | dal responsabile tecnico dell'impresa  | solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente   | dalla sezione regionale competente per territorio  | dal produttore del veicolo   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,                           | definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale  | controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda  | definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli   | prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per | verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore  | la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione   | verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore  | accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per | eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare  | gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi   | il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti   | impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali   | deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti  | deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda   | può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti  | deve controllare il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve  | coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare  | informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto   | condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa   | coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve  | coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico  | seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione  | vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore  | coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta   | attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani   | effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta   | effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta   | vigilare gli accessi del centro di raccolta  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Con riferimento alla categoria 8 - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico  | verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio   | predisporre il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio  | curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi  | acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizino essendone stati adeguatamente formati e informati   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto                                      | produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse | presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attestare che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro | verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico                                       | organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi  |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da                       | responsabile tecnico e legale rappresentante  | comune territorialmente competente   | legale rappresentante dell'impresa   | provincia territorialmente competente  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta   | deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie   | può essere maturata in qualsiasi settore di attività   | deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni | può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese   | purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte   | sempre   | mai  | salvo deroga espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico   | l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi  | egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale   | l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi   | egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede                        | un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa | un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provvisoria, dal direttore tecnico dell'impianto | l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico                      | l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione   | alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi  | alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi  | al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi             | alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi                                 |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono   | fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico  | solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico  | sempre   | fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale   | invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico  | cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali   | sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali                                    | cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse                                   | non è obbligatorio  | è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani   | è obbligatorio   | è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito   | di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguitibili   | di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico   | di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico                        | di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Secondo il D.Lgs. n 231/2001, il responsabile tecnico gestisce rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente   | deve e può interagire con l'organismo di vigilanza  | deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sottordinato  | non deve interagire con l'organismo di vigilanza   | deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrono in un reato ambientale   | ciascuno sarà chiamato a rispondere penalmente  | sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti  | sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)   | sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)                              |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete | ai responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto   | esclusivamente al gestore del trasporto  | esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti  | a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione  |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire   | una cultura interna della legalità ambientale   | la conoscenza del protocollo di Kyoto   | l'applicazione dell'accordo di Parigi  | la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica                                    |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | L'adozione dei cd. modelli 231  | pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati  | è obbligatoria in tutti i tipi di aziende   | è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti   | è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | L'adozione dei cd. modelli 231 consente di  | evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati | di favorire la corretta gestione degli oli esausti  | di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda  | di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità | penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve  | comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve | penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve              | comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve                 |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso   | il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | ciascuna provincia  | il Ministero dell'economia e delle finanze   | ciascuna regione   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero  | dell'ambiente e della sicurezza energetica  | dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  | della cultura  | dell'economia e delle finanze  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in   | un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali  | un Comitato nazionale e in Comitati regionali   | una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali   | un Comitato nazionale e in Sezioni comunali  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi   | individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure   | individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate   | i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi   | non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderirvi   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi   | coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna   | possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna  | assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna | definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | L'Albo nazionale gestori ambientali   | è consultabile su uno specifico sito web  | non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti  | è segreto  | è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono  | definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali  | stabilite annualmente sulla base di un programma di attività  | stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica   | definite in autonomia dal Comitato stesso  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da   | Comitato nazionale  | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | Sezioni regionali e provinciali  | Presidente dell'Albo nazionale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da  | Comitato nazionale dell'Albo  | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da       | Comitato nazionale  | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali   | Sezioni regionali e provinciali  | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura del Comitato nazionale   | del Presidente dell'Albo nazionale  | del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica   | delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il cd. ricorso amministrativo in opposizione |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione  | i capoluoghi di regione   | cinque città scelte della regione   | la città più abitata della regione   |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano   | il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali   | le regioni e le province  | il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da Sezioni regionali e provinciali  | regioni   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | comuni   |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accettate da Sezioni regionali e provinciali dell'Albo   | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | Comitato nazionale dell'Albo   |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da Sezioni regionali e provinciali dell'Albo   | Comitato nazionale dell'Albo  | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata | dal Consiglio di Stato in sede consultiva   | dai Tribunali amministrativi regionali  | dalla Corte dei conti  |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo   | la sezione regionale o provinciale dell'Albo  | la provincia  | il Comitato nazionale dell'Albo  | gli uffici della Motorizzazione civile |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente                       | cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio   | da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale  | cartacea mediante invio con raccomandata   |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali  | al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali  | al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali   |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati in modalità telematica  | secondo modalità definite in accordo con l'impresa  | esclusivamente in modalità cartacea   | secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento  |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)  | elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti) | elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa | tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo                     |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce causa di sospensione dall'Albo nazionale  | ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa  | causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente                       | un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposta relazione annuale                                  |  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale  | dalla prefettura  | da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio   | dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta   |  |

|  |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista la cancellazione dall'Albo nazionale |  | un'ammonizione da parte della Sezione regionale   | una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente                                      | la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa   | in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo   | sempre e solo su supporto cartaceo  | secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta   | sempre e solo in formato digitale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione  | amministrativa disciplinare  | penale  | pecuniaria  | accessoria  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati  | dalle Sezioni regionali e provinciali  | dalla provincia, sentito il Comitato nazionale  | dal Comitato nazionale  | dalla Camera di commercio, sentita la provincia   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono  | ricorribili dinanzi al Comitato nazionale  | ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale  | ricorribili dinanzi al presidente della regione   | inoppugnabili   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro                  | 30 giorni dalla comunicazione  | 15 giorni dalla comunicazione   | 60 giorni dalla comunicazione   | 15 giorni dal deposito  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale   | può essere sospesa e può essere cancellata   | non può essere sospesa ma può essere cancellata   | può essere sospesa ma mai cancellata  | può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali  | gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso  | è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia                   | non è ammesso alcun ricorso amministrativo  | è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione  | l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo   | l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione  | l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale   | l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la  | sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale  | cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali                        | sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale  | cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la  | sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate                       | cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali                        | cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale   | sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate                                 |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare   | centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi | tre giorni complessivi, sempre continuativi   | sessanta giorni complessivi, sempre continuativi  | venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali   | previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni  | senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni | tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta | tramite provvedimenti privi di motivazione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è   | stabilità volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi   | stabilità volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo                               | sempre a tempo indeterminato  | stabilità volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12   |

|  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi  | sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale  | sono avvise via telefono senza alcun provvedimento di sospensione   | possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto   | sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora   | l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda   | l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)  | l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti | la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale                           | entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso   | entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso  | quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura  | solo quando si presentano specifiche condizioni  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso  | in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso  | solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale  | solo ed esclusivamente al giudice ordinario   | solo ed esclusivamente al presidente della regione   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale                      | nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi  | nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa   | nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi  | appena hanno preso una decisione in merito   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito   | per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi                        | per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti   | solamente per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti  | per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi  | per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti  | che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale   | per varie attività di trasporto rifiuti   | sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reclusione per 5 mesi per reati ambientali | non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione   | può iscriversi in categoria 3 bis   | deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti   | possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese         | è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali   | può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza | può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale   | può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici  | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica  | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale  | non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica   | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale  | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica  | non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica   | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale  | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono   | in un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria   | nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario  | in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)   | nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria  | è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari | può essere dimostrata solo dal volume di affari   | può essere dimostrata solo dal patrimonio   | può essere dimostrata solo dai bilanci   |

|   |   |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|---|
|   |   |  |  |  |   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | In relazione all'impiego dell'amianto, a oggi   | è vietata l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto  | è possibile continuare nell'utilizzo e nella commercializzazione di amianto  | è possibile produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità  | sono confinate all'estero le attività di produzione e lavorazione dell'amianto  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Attualmente in ambito nazionale (legge n. 257/1992)   | sussiste il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto   | è possibile produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità  | è possibile l'utilizzo e la commercializzazione di amianto   | è consentita la lavorazione e la commercializzazione dell'amianto   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Secondo la legge n. 257/1992, vengono indicati come rifiuti di amianto  | i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente | tutti i prodotti, oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di filamenti                               | i materiali di scarto delle attività estrattive, i detriti e le scorie delle lavorazioni, nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso | tutti i prodotti oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di fili ramificati |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Secondo la Legge n. 257/1992, sono definiti rifiuti di amianto  | qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente   | qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto possa disperdere fibre di legno sotto forma di filamenti nell'ambiente  | tutti i prodotti oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di vetro sotto forma di fili ramificati  | tutti i prodotti che contengono fibre sotto forma di filamenti  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Le imprese che effettuano interventi sui materiali che contengono amianto devono essere   | iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 10   | iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori  | in grado di riconoscere a prima vista la presenza dell'amianto nei materiali   | iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 8   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | La legge n. 257/1992, che sancisce la cessazione dell'amianto, ha istituito   | la Commissione nazionale amianto   | l'INPS   | il CNR   | il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Secondo la legge n. 257/1992, la Commissione nazionale amianto è stata istituita  | dalla Legge che sancisce la cessazione dell'amianto  | dal Testo Unico per la sicurezza   | dal Ministero dell'interno   | dal Parlamento  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Compiti della commissione per la valutazione dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto istituita presso il Ministero della salute sono  | acquisire i dati dei censimenti relativi ai piani di protezione dell'ambiente e di bonifica  | relazionare il Presidente della Repubblica in caso di contaminazione da amianto  | gestire fondi del Ministero  | dettare norme sull'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | La legge n. 257/1992, che sancisce la cessazione dell'amianto, a livello di enti locali, ha stabilito che   | ogni regione approvi un piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto  | vengano trasferite le funzioni amministrative in materia di smaltimento dei rifiuti di amianto dallo Stato ai comuni   | ogni regione provveda alla redazione di un piano di lavoro di protezione dell'ambiente   | ogni regione provveda alla chiusura di tutte le aziende che lavorano amianto  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Secondo la legge n. 257/1992, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto sono adottati         | dalle regioni  | dal Ministero dell'interno   | dai comuni   | dal Parlamento  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Secondo la legge n. 257/1992, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto prevedono tra l'altro | l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto  | la predisposizione del piano Sanitario   | la predisposizione dei Piani di sicurezza e di Coordinamento   | i requisiti tecnici relativi ai marchi dei prodotti sostitutivi dell'amianto  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Secondo la legge n. 257/1992, in materia di amianto, è compito delle regioni  | predisporre piani di protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto  | emanare normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto                                       | definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto  | relazionare il Parlamento in caso di contaminazione da amianto  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Con riferimento alla presenza di MCA (materiali contenenti amianto) negli edifici   | è obbligatorio il censimento, con priorità degli edifici pubblici, se in presenza di amianto libero o in matrice friabile  | non è obbligatorio il censimento degli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile, dei locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva | le aziende che hanno costruito con MCA hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile  | i soggetti o le imprese che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero         |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Secondo la legge n. 257/1992, in materia di amianto, è  | vietata l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati   | consentita l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati  | vietata l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati fino al 1° dicembre 1989  | consentita l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite solo per talune aziende iscritte in un Albo              |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, le regioni e le province autonome devono predisporre un   | censimento puntuale dell'amianto sul territorio di propria competenza e un conseguente piano di bonifica e gestione dei rifiuti  | piano di sorveglianza  | piano di lavoro per la bonifica dell'amianto   | piano sanitario per la gestione dell'amianto  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto | Secondo il D.lgs. n. 36/2003, in attuazione della direttiva UE relativa alle discariche rifiuti, sono   | stabiliti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ivi compreso l'amianto e i limiti di accettabilità e restrizioni per l'ammissione in discarica   | stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di lavoro   | stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di sorveglianza   | stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di bonifica di MCA                                     |

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Secondo il D.lgs. n. 36/2003, il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto ha disciplinato il conferimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto (RCA) | stabilito le normative e metodologie tecniche applicative per la predisposizione del piano di bonifica di MCA  | stabilito le normative e metodologie tecniche applicative per la predisposizione del piano di sorveglianza | stabilito le normative e metodologie tecniche applicative per la predisposizione del piano di lavoro per la manipolazione degli MCA                           |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | La copia del piano di lavoro amianto deve essere trasmessa all'organo di vigilanza almeno   | 30 giorni prima dell'inizio dei lavori   | 1 giorno prima dell'inizio dei lavori  | 100 giorni prima dell'inizio dei lavori   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile dei lavori per amianto deve inoltrare la notifica preliminare   | all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti               | all'Ufficio tecnico comunale   | all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in mancanza della tessera di riconoscimento, i lavoratori delle aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, sono soggetti  | a sanzione pecunaria amministrativa  | a nessuna sanzione   | all'arresto   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | I lavoratori dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice  | devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento   | devono essere assicurati dall'impresa affidataria dell'appalto   | devono essere esonerati dall'uso dei DPI  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | L'originale della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere conservata  | dal datore di lavoro   | dal lavoratore stesso  | dal medico competente nominato dal datore di lavoro   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata   | dieci anni cessato il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro   | fino al termine del rapporto di lavoro   | cinque anni da parte del medico competente dopo il licenziamento  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica amianto deve essere trasmessa la notifica preliminare dal committente o dal responsabile dei lavori  | all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti               | all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare | allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica preliminare di inizio lavori di bonifica amianto deve essere trasmessa  | dal committente o dal responsabile dei lavori  | dal RUP  | dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di antinfortunistica e di igiene del lavoro gli organi di vigilanza  | possono rilevare violazioni e hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alle ASL o DPL competente | possono rilevare violazioni solo se vengono autorizzati dall'Ufficio del lavoro                            | devono solo effettuare verifiche atte a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e verificare la rispondenza delle costruzioni alle autorizzazioni rilasciate  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, un apparecchio di sollevamento materiali deve essere sottoposto a verifiche periodiche  | se solleva carichi superiore a 2 quintali  | se solleva carichi superiore a 2 tonnellate  | sempre  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Nell'ambito del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il CPT (Comitato paritetico territoriale) ha la funzione di  | effettuare la formazione sulla sicurezza del lavoro e attività formativa                                       | vigilare sui contratti collettivi di lavoro  | vigilare sulle norme in materia di sicurezza  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Nell'ambito del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro può ottenere l'estinzione del reato nel caso di accertata irregolarità   | adempiendo sia alla prescrizione impartita sia al pagamento della sanzione                                     | adempiendo solamente alla prescrizione impartita   | soltanto mettendosi in regola con l'irregolarità accertata  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Per l'iscrizione nelle sottocategorie 10A e 10B dell'Albo nazionale dei gestori ambientali  | è obbligatoria la presentazione di una garanzia finanziaria  | è necessaria la presentazione delle carte di circolazione dei veicoli                                      | non è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale   | per mancata elaborazione del POS (piano operativo di sicurezza)  | per mancata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)   | se riscontrano personale irregolare oltre il 10% del totale e per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto) la normativa attuale   | ha stabilito limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto  | impone l'obbligo di dotare i mezzi di trasporto di un impianto di areazione                                | prevede l'uso di otoprotettori  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto), il D.lgs. n. 81/2008 prevede per il trasporto   | apposito imballaggio e idonea etichettatura  | l'obbligo di dotare i mezzi di un impianto di areazione  | l'obbligo di notificare al comune l'inizio lavori di bonifica di aree e manufatti contenenti amianto  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Secondo la legge n. 257/1992, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in matrice friabile negli edifici pubblici  | è obbligatorio il censimento degli edifici   | non è obbligatorio il censimento   | i soggetti che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amiante | Secondo la legge n. 257/1992, in relazione all'impiego dell'amiante è stato sancito   | il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione                         | la continuità nell'utilizzo e nella commercializzazione di amianto   | la possibilità di produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità   |
|   |   |  |  | il confinamento all'estero le attività di lavorazione dell'amiante  |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto        | I MCA (materiali contenenti amianto) possono essere classificati come friabili e compatti  | non pericolosi  | friabili  | compatti  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto        | L'indicatore utile a valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, è la presenza di   | sfaldamenti, crepe o rotture  | vegetazione   | vernici   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto        | L'area di decontaminazione durante i lavori di bonifica da amianto è necessaria  | in caso di materiali friabili   | sempre  | per cantieri oltre i 1.000 mq   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto        | In Italia, secondo la legge n. 257/1992, la commercializzazione di prodotti contenenti amianto è   | sempre vietata  | sempre consentita   | possibile ma solo se prodotti nei Paesi europei   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto        | Il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto   | è possibile dopo trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e nei quali sia provata l'assenza di amianto               | è possibile senza alcun trattamento   | non è mai ammesso   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto        | Secondo la legge n. 257/1992, in caso di presenza di amianto in matrice friabile in un edificio, il proprietario   | deve darne comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale  | deve darne comunicazione al prefetto  | può disfarsene e conferirlo nei rifiuti urbani  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto        | In caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, è necessario   | che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti                                       | disfarsene subito e conferirlo nei rifiuti urbani                                     | non darne comunicazione a terzi   |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto        | Ai sensi del DM 6.9.1994, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, il proprietario  | deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto | non deve nominare alcuna figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento | non deve darne comunicazione a terzi  |
| 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto        | Ai sensi del DM 6.9.1994, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, il proprietario deve   | tenere idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione di tali materiali  | nascondere l'ubicazione dei MCA (materiali contenenti amianto)                        | darne comunicazione al prefetto   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, viene redatto  | in caso di rimozione dell'amianto   | in caso di incapsulamento dell'amianto  | in casi di confinamento dell'amianto  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto   | è predisposto dal datore di lavoro della ditta esecutrice della rimozione dell'amianto  | è redatto dal coordinatore in fase di esecuzione                                      | è redatto quando le attività che vengono svolte sono attività di manutenzione che non implicano la rimozione dell'amianto     |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Le misure tecniche, organizzative e procedurali indicate nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, devono tenere conto                                      | sia dei rischi specifici correlati all'amianto, sia dei rischi generici che accomunano tutti i cantieri edili   | della vicinanza di un ospedale  | della vicinanza di un eventuale centro abitato  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto deve essere presentato almeno   | trenta giorni prima dell'inizio dei lavori  | trenta giorni dopo l'inizio dei lavori  | 120 giorni prima dell'inizio dei lavori   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve indicare la   | data di inizio dei lavori e il programma di lavoro con l'indicazione dei tempi dell'effettiva attività di demolizione o di rimozione                            | struttura societaria della società appaltante   | data di fine lavori   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Se, per sopravvenute esigenze, la data indicata nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve essere modificata, la nuova data deve essere comunicata a    | organi di vigilanza e di controllo  | provincia   | Vigili del fuoco  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'eventuale nuova data di inizio lavori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere comunicata  | all'organismo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori   | solo all'INAIL  | non prima di sette giorni prima dell'inizio dei lavori  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di redigere il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | ricorre nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto  | sussiste per le operazioni di cantierizzazione  | sussiste quando non c'è rimozione o demolizione dell'amianto  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Non si redige il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) quando   | vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto)                               | lo decide la società committente  | ricorre nel caso di movimentazione di rifiuti speciali  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro della ditta esecutrice dei lavori di manutenzione di strutture contenenti amianto, nel caso in cui non abbia l'obbligo della redazione del piano di lavoro | deve presentare agli Organi di Vigilanza e di Controllo, prima dell'inizio lavori, la NOTIFICA prevista dalle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro        | può iniziare i lavori senza alcun altro onere   | vengano svolte attività di manutenzione che implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto) |

|  |  |   |   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) ha  | la finalità di una misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori subordinati o a essi equiparati                               | lo scopo di disciplinare le attività lavorative per 365 giorni  | la finalità di prevedere i campionamenti tesi alla verifica di eventuali MCA   | la finalità di organizzare e frazionare i periodi di guida e di riposo dei lavoratori dipendenti                              |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene  | informazioni sulla rimozione dell'amianto o dei MCA (materiali contenenti amianto) prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione                | i turni di riposo dei lavoratori  | informazioni sulle attività che i lavoratori devono eseguire nell'anno lavorativo in corso e inerenti la rimozione degli MCA | il piano ferie per tutti i lavoratori che manipolano gli MCA in modo tale da assicurare un allontanamento da luoghi confinati |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene  | il luogo ove i lavori verranno effettuati   | informazioni sulle attività che i lavoratori devono eseguire nell'anno lavorativo in corso            | i turni di riposo dei lavoratori   | le misure minime dello spazio di lavoro   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene  | adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori   | indicazioni sul luogo non confinato dove è possibile non utilizzare i DPI                             | l'ubicazione dei luoghi di evacuazione in caso di aerodispersione immediata di fibre di amianto                              | l'indicazione della postazione del datore di lavoro da avvisare in caso di dispersione incidentale di fibre di eternit        |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene  | informazioni sulla natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile  | informazioni sulle modalità di manutenzione dell'amianto  | l'indicazione della postazione del datore di lavoro da avvisare in caso di dispersione incidentale di fibre di eternit       | solo le attività che i lavoratori devono eseguire nell'ambito del cantiere  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene  | informazioni sulle caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare   | indicazioni sui requisiti professionali del datore di lavoro  | l'indicazione dei luoghi di evacuazione in caso di aerodispersione immediata di fibre di amianto                             | una tavola tecnica su eventuali scavi   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene  | le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno                    | la data di deposito della CILAS   | solo le attività che i lavoratori devono eseguire all'interno del cantiere   | indicazioni sui requisiti professionali dell'impresa esecutrice dei lavori  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)   | deve contenere informazioni sulla natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile   | deve essere redatto in quattro copie  | deve contenere i dati energetici del cantiere  | fa parte del piano esecutivo  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)   | deve contenere informazioni sulla rimozione dell'amianto o dei MCA (materiali contenenti amianto) prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione | non ricorre se i lavori riguardano la rimozione dell'amianto  | deve contenere informazioni riguardo al piano Esecutivo  | va firmato dal coordinatore per la progettazione  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)   | deve contenere informazioni sulle caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare  | deve essere firmato dal coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione (CSE)                         | va consegnato entro 3 giorni dalla data di inizio dei lavori   | deve contenere le direttive emanate dal capo cantiere   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)   | deve contenere informazioni sulla fornitura ai lavoratori di idonei DPI (dispositivi di protezione individuale)   | può contenere informazione sulla fornitura dei DPI, solo se i lavoratori ne fanno specifica richiesta | è modificato se richiesta del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  | riporta notizie sui DPI, se ritenuto opportuno da parte del datore di lavoro  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)   | deve indicare il luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento  | è firmato dal committente   | va inviato entro la data di fine lavori  | non può essere modificato   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, copia del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) deve essere inviata  | all'organo di vigilanza   | alla struttura ospedaliera più vicina al luogo di esecuzione dei lavori                               | al comune  | ai Vigili del Fuoco   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) viene inviata   | all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori   | all'ARPA almeno 90 giorni dopo l'inizio dei lavori  | all'ufficio tecnico del comune almeno 30 giorni dopo l'inizio dei lavori   | ai Vigili del Fuoco almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza  | sempre  | solo se non riporta dati sensibili  | se lo richiede l'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente)   | se il datore di lavoro lo ritiene necessario  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se nei trenta giorni precedenti l'inizio dei lavori, l'organo di vigilanza non formula richiesta di integrazioni del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) il datore di lavoro | può eseguire i lavori   | deve sollecitare la ASL   | deve rinviare i lavori   | deve sospendere i lavori  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di intervento con urgenza di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)  | non sussiste l'obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell'inizio lavori  | l'obbligo del preavviso si riduce a 7 giorni prima dell'inizio lavori                                 | l'obbligo del preavviso si riduce a 15 giorni prima dell'inizio lavori   | sussiste comunque l'obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell'inizio lavori   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di intervento con urgenza, oltre alla data, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere l'indicazione  | dell'orario di inizio attività  | dell'organismo di vigilanza   | del ritardo dell'inizio lavori   | della presenza dei Vigili del Fuoco   |

|  |  |   |   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, con l'invio del piano di lavoro riguardante l'amianto all'organismo di vigilanza, | ha ottemperato all'obbligo della notifica prevista dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro   | deve attendere il parere del Questore per iniziare i lavori di rimozione dell'amianto         | ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro  | può immediatamente iniziare i lavori di rimozione dell'amianto                                      |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, è obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori di rimozione dell'amianto            | rendere accessibile il piano di lavoro a tutti i lavoratori del cantiere  | comunicare a tutti i lavoratori di aver inviato all'organismo di vigilanza il piano di lavoro | acquisire il nulla osta dell'INAIL prima di iniziare i lavori  | comunicare all'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) l'avvenuta pubblicazione del piano di lavoro |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare   | i dati dell'impresa esecutrice dei lavori e i dati della committente  | la messa in sicurezza di emergenza  | il piano di campionamento  | l'analisi di rischio sito specifica   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare   | data di inizio e durata presunta dei lavori   | analisi di rischio sito specifica   | piano di campionamento   | messa in sicurezza di emergenza   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare, tra l'altro                                      | la natura dei lavori e le modalità di intervento  | il nome del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione                            | il numero di autorizzazione rilasciato dall'organismo di vigilanza   | il nome del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione                                     |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare   | le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto   | Le modalità di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto                                | il nome del referente dei lavoratori   | i criteri di valutazione dell'amianto   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare   | il luogo ove i lavori verranno effettuati   | il piano di campionamento   | la messa in sicurezza di emergenza   | le aree in cui possono sostenere i lavoratori muniti dei DPI  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta   | le misure da adottare per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori   | il piano di campionamento falda contaminata   | le informazioni della società che svolge i lavori in relazione allo statuto societario   | la messa in sicurezza del cantiere  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto contiene  | le informazioni di dettaglio sulla verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori di bonifica | la messa in sicurezza del cantiere  | il piano di campionamento della falda contaminata  | le informazioni riguardanti lo statuto della società che svolge i lavori                            |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Le informazioni contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori riguardano      | specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare  | il divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere  | la possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori  | la possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI                                       |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, vi è l'obbligo di redigere il piano di lavoro  | nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto  | nella predisposizione delle operazioni di cantierizzazione                                    | quando non c'è attività di rimozione e demolizione dell'amianto ovvero dei MCA (materiali contenenti amianto) dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto | nel caso di movimentazione di rifiuti speciali  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta, tra l'altro la modalità di                           | gestione dei rifiuti contenenti amianto   | conservazione dei campioni degli MCA  | gestione della documentazione  | conservazione dei campioni di liquido biologico degli addetti specializzati                         |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare la modalità di                                  | pulizia e bonifica dell'area di cantiere  | gestione della documentazione inerente il piano di Sorveglianza Sanitaria                     | conservazione dei campioni di sangue degli addetti specializzati   | conservazione dei campioni degli MCA  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve  | contenere le informazioni sulle tecniche di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) adottate in cantiere  | indicare le tecniche da utilizzare per il confinamento dell'amianto                           | riportare le ore/uomo necessarie al completamento dei lavori   | essere sintetico e contenere al massimo 1750 caratteri  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere  | le informazioni sulle misure di protezione dei lavoratori   | l'Autorizzazione rilasciata dalla Motorizzazione civile per il trasporto dei rifiuti          | la licenza edilizia firmata dall'ingegnere comunale  | il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti)  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere  | la descrizione dettagliata di tutte le opere provvisionali e delle misure preventive e protettive adottate contro i rischi presenti in cantiere             | il piano di campionamento   | il piano di recupero, in caso di malattia, di ciascun lavoratore   | il piano di sicurezza e di coordinamento  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare   | l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori  | il piano di campionamento   | la messa in sicurezza del cantiere   | l'analisi di rischio sito specifica   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve riportare  | le misure preventive e protettive adottate contro i rischi presenti in cantiere   | il calcolo della stabilità dei ponteggi   | la piano di recupero dell'amianto da riutilizzare in cantiere  | la tecnica di confinamento da utilizzare per neutralizzare l'amianto                                |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, fra le misure igieniche contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto vi sono, tra l'altro,      | le modalità di gestione degli indumenti di lavoro utilizzati durante le attività di bonifica  | le modalità di utilizzo dei DPI privi di marcatura "CE"                                       | le modalità di trattamento delle acque reflue  | i criteri di tracciamento dei materiali contaminati dall'ossido di amianto                          |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro                                     | in dettaglio le informazioni riguardanti i DPI (dispositivi di protezione individuale) adottati dai lavoratori  | il piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS)                                   | il piano di recupero dei lavoratori contaminati dall'amianto   | il tempo di decadimento delle fibre d'amianto   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro                                     | l'iscrizione nell'apposito registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni  | le tecniche di trattamento dei materiali contenente amianto prima del loro riutilizzo         | il piano di recupero, in caso di malattia, di ciascun lavoratore   | il piano manutentivo delle strutture  |

|  |   |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro  | le misure di protezione della popolazione al fine di minimizzare la diffusione di fibre di amianto nell'ambiente esterno   | il piano di rischio per identificare i potenziali pericoli a cui possono essere soggetti i lavoratori        | le modalità di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali   | il piano di recupero di eventuale materiale contenenti amianto che potrebbero creare rischi per la salute dei lavoratori |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle misure di protezione dei lavoratori, il piano di lavoro riguardante l'amianto contiene  | le modalità di pulizia periodica e di bonifica delle zone di lavoro e delle aree di cantiere                               | le misure che vengono adottate solo se si dovessero presentare aree contaminate                              | soluzioni alternative sulle metodologie di intervento di manutenzione dell'amianto  | le disposizioni prescritte dall'organismo di vigilanza   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le informazioni e la formazione dei lavoratori addetti alla gestione del rischio amianto  | sono elementi da inserire nel piano di lavoro  | possono essere inserite nel piano di lavoro solo se richieste dall'organismo di vigilanza                    | devono essere inserite nel piano Sanitario  | non sono elementi previste nel piano di lavoro   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la formazione dei dirigenti addetti alla gestione del rischio amianto   | deve essere prevista nel piano di lavoro   | deve essere predisposta nel piano nazionale di sicurezza Sanitaria   | deve essere assicurata dal committente  | non rientra fra le peculiarità del piano di lavoro   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i lavoratori che possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto sono solo coloro che  | sono in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale      | superano i test psico-fisici previsti durante i corsi di formazione professionale                            | ne fanno specifica richiesta perché possiedono i requisiti psico-fisici-attitudinali previsti dai corsi di formazione professionale | sono scelti dal datore di lavoro perché possiedono i requisiti psico-fisici-attitudinali previsti                        |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve prevedere  | la classificazione del rifiuto ai sensi della vigente normativa  | l'analisi del rischio connesso   | il costo delle analisi di laboratorio   | un piano "B" in funzione dell'esito degli accertamenti   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve prevedere  | le modalità di conservazione dei rifiuti contenenti amianto  | l'analisi di rischio   | le comunicazioni con il laboratorio di analisi  | il costo delle analisi   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere   | l'indicazione del luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso contenente amianto                                      | l'indicazione del percorso che il trasportatore deve effettuare per il conferimento alla discarica           | la targa del veicolo adibito al trasporto dei rifiuti di amianto  | l'orario di partenza e di arrivo alla discarica  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare  | il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti   | il nome dell'autista addetto al trasporto dei rifiuti di amianto   | l'autorizzazione al trasporto rilasciata dalla Motorizzazione civile del luogo della discarica                                      | la certificazione dell'impianto elettrico  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare  | gli estremi del sito di smaltimento finale o di stoccaggio provvisorio del rifiuto   | il nominativo del Dirigente dell'organo di vigilanza   | i recapiti telefonici del laboratorio di analisi  | il costo della bonifica  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro, relativamente ai rifiuti contenenti amianto prodotti nel cantiere di bonifica deve contenere  | le modalità di raccolta dei rifiuti contenenti amianto prodotti in cantiere durante le attività di bonifica                | l'elenco indicativo e non esaurente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC   | il rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere  | l'analisi di rischio   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro affinché i luoghi in cui si svolgono le attività di bonifica debbano essere     | chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli   | distanti almeno 800 metri dagli spogliatoi   | distanti non meno di 1500 metri dagli spogliatoi e dal punto ristoro  | sigillati ermeticamente e colorati di rosso  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro affinché i luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività di bonifica          | siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi accedono per motivo di lavoro per la loro funzione                   | non siano accessibili agli enti se non previa indicazione nel piano operativo di bonifica                    | siano sigillati ereticamente da una copertura di colore rosso   | siano distanti almeno 800 metri dai servizi igienici e dagli spogliatoi  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro in ordine alla predisposizione di aree speciali che consentano ai lavoratori di | mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto  | fumare e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri     | cambiarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 500 metri                         | riposarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri              |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché siano messi a disposizione dei lavoratori                  | adeguati indumenti di lavoro   | spazi di riposo per le bonifiche eseguite nelle ore notturne   | luoghi riservati ai fumatori  | adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché i lavoratori   | possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi            | possano riposarsi durante le ore notturne e nelle pause caffè  | possano mantenere la propria forma fisica richiesta per le operazioni di bonifica di MCA  | non subiscano stress inutili derivanti dai lavori pesanti  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché  | l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione | i DPI non vengano mai buttati prima della fine del cantiere perché possono essere utilizzati in altri lavori | i lavoratori scelgano liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui i MCA (materiali contenenti amianto) non siano deteriorati  | i DPI siano interscambiabili tra i lavoratori e puliti dopo ogni utilizzazione   |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine  | ai rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai MCA (materiali contenenti amianto)   | al divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere perché possono essere usati in appalti successivi             | alla possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui il materiale in amianto non sia deteriorato                        | alla possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori al fine di evitare rischi sulla salute   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine  | alle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa il divieto di fumare   | alla possibilità di utilizzare mascherine chirurgiche anche in presenza di materiali contenenti amianto friabile | alla possibilità di poter effettuare i lavori, in alcuni casi, anche senza l'uso dei DPI   | alla possibilità che i telai usati per ricoprire i mobili e/o i pavimenti possano essere smaltiti come rifiuti urbani non pericolosi               |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine  | alla localizzazione di idonei servizi igienici e assistenziali (spogliatoi, docce, servizi igienici ecc...) messi a disposizione e destinati all'uso esclusivo degli addetti alle lavorazioni | alle modalità di utilizzo dei DPI da utilizzare per la pulitura delle aree non contaminate da amianto            | alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti | ai DPI utilizzati e che al termine dell'attività possono essere lasciati all'interno del cantiere di bonifica perché non soggetti a contaminazione |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine  | alle misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo il rischio di esposizione  | alla possibilità di usare mascherine chirurgiche durante le operazioni di rimozione dell'amianto                 | alla possibilità di riutilizzare tute monouso in mancanza delle nuove  | divieto di abbandonare i DPI alla fine del cantiere  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine  | all'esistenza del valore limite di esposizione e alla necessità del continuo monitoraggio ambientale  | alle casistiche in cui si dovrà procedere al monitoraggio sanitario dei lavoratori                               | alla circostanza che non vi è esposizione al rischio amianto qualora non si verifichi il superamento dei limiti di legge                           | alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è compito del datore di lavoro dell'impresa incaricata della rimozione dell'amianto, in presenza di valori di concentrazione superiore ai limiti di legge, informare | il più presto possibile i lavoratori interessati  | il comune e la provincia   | l'ospedale del superamento dei limiti e allertare l'INPS   | i Vigili del Fuoco   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Nell'ambito della formazione dei lavoratori addetti a un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il datore di lavoro   | assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente e adeguata, a intervalli regolari                           | sceglie i lavoratori a cui dare i DPI anche in relazione alla permanenza presso un cantiere di bonifica          | sceglie i lavoratori per corsi di formazioni a suo piacere anche in relazione al superamento dei test psico-fisici                                 | può decidere di non formare nessun lavoratore per la bonifica dei MCA qualora il materiale non presenti avanzati stati di deterioramento           |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il contenuto della formazione dei lavoratori riguardante l'amianto deve essere   | facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza                               | di natura fisica nel senso che dovrà utilizzare molta forza fisica   | altamente tecnico  | solo di natura amministrativa  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche dei luoghi oggetto di bonifica   | chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli  | se previsto da norme urbanistiche  | solamente se previste piano di sicurezza sostitutivo   | se disposte dall'ordinanza dell'organismo di vigilanza   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere  | la descrizione delle tecniche di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) adottate   | i dettagli del POS (piano operativo di sicurezza)  | l'elenco delle ditte operanti all'interno del cantiere   | le misure previste in caso di avverse condizioni atmosferiche  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere  | le misure di protezione della popolazione nel suo insieme contro la diffusione di fibre d'amianto nell'ambiente esterno   | le norme riguardanti la gara d'appalto (RUP, Direttore Lavori, Collaudatore)                                     | la normativa sugli eventi sismici su prescrizione dei Vigili del fuoco   | l'ordinanza del sindaco del comune ove è situato il cantiere in caso di diffusione all'esterno delle fibre d'amianto                               |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere  | l'ubicazione, la descrizione dell'edificio e l'individuazione del punto in cui si andranno a eseguire i lavori di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto)                             | l'elenco delle ditte appaltatrici e i nominativi dei rispettivi referenti  | l'indicazione stradale del sito  | la nomina del responsabile unico del progetto  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica riguardante l'amianto, il datore di lavoro deve presentare  | una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio  | all'ufficio tecnico del comune domanda di trasporto  | all'INAIL competente per territorio l'elenco dei cantieri in cui è presente amianto friabile   | il piano Sanitario   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere  | l'ubicazione del cantiere   | il POS (piano operativo di sicurezza)  | il piano di lavoro   | il piano di restituzione area post cantiere  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere  | tipi e quantitativi di amianto manipolati   | il nome dell'azienda addetta al trasporto dell'amianto rimosso   | piano di restituzione area post cantiere   | le ore di lavoro necessarie per la rimozione dell'amianto  |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere  | misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto   | il nome del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori                                      | il piano di lavoro   | il nominativo del medico competente ove previsto   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere  | la data di inizio dei lavori e la relativa durata   | il piano di restituzione area post cantiere  | il POS (piano operativo di sicurezza)  | i costi della sicurezza non soggetti a ribasso   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere  | il numero di lavoratori interessati   | il PSS (piano sostitutivo di sicurezza)  | il nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione   | piano di restituzione area post cantiere   |
| 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro                 | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere  | le misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto  | il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)  | il piano di restituzione area post cantiere  | il piano di intervento Sanitario   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Secondo il DM 6.9.1994, le tre tecniche di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono   | incapsulamento, confinamento, rimozione   | rimozione, accerchiamento, assorbimento  | confinamento, distruzione, assorbimento  | aspirazione, incapsulamento, distruzione   |

|  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Secondo il DM 6.9.1994, la tecnica dell'incapsulamento dei MCA (materiali contenenti amianto) è una  | verniciatura con apposite speciali sostanze che, spruzzate nei manufatti, inglobano le fibre non consentendo loro di liberarsi nell'aria   | tecnica di irraggiamento che distrugge le fibre di amianto  | tecnica che utilizza policlorobifenili per bloccare la dispersione dell'amianto  | verniciatura con idrocarburi aromatici policiclici per bloccare la dispersione dell'amianto     |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di confinamento adottata in un cantiere di bonifica per la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) è una tecnica che | ha l'obiettivo di evitare l'aerodispersione mediante l'incameramento del manufatto all'interno di un nuovo manufatto   | utilizza IPA per bloccare la dispersione dell'amianto   | utilizza l'irraggiamento per distruggere le fibre di amianto   | utilizza PCB per bloccare la dispersione dell'amianto   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) adottata in un cantiere di bonifica consiste                              | nell'asportare i MCA (materiali contenenti amianto) con apposite precauzioni al fine di eliminare il problema amianto in maniera definitiva  | nell'irraggiare con raggi X in situ i MCA (materiali contenenti amianto) al fine di eliminare il problema amianto | nel distruggere termicamente in situ i MCA (materiali contenenti amianto) al fine di eliminare il problema amianto in maniera definitiva | nel rimuovere i MCA (materiali contenenti amianto) immediatamente prima dell'inizio lavori      |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | La tipologia di materiali in cemento amianto utilizzata per le coperture in edilizia è costituita da   | lastre piane o ondulate in cemento-amianto   | calcestruzzo con amianto  | mattonelle in cemento amianto  | travi in cemento amianto  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Nelle coperture in cemento amianto, nelle lastre piane o ondulate in cemento-amianto, l'amianto è inglobato in una matrice   | non friabile   | liquida   | friabile   | altamente friabile  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Nelle coperture in cemento-amianto la liberazione di fibre avviene   | in corrispondenza di rotture delle lastre e di aree dove la matrice cementizia è corrosa   | nel sottotetto  | in contatto con reagenti chimici   | in corrispondenza dei giunti  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | La bonifica delle coperture esterne di cemento-amianto   | viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinato, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre   | viene eseguita tramite decontaminazione   | non viene eseguita perché è preferibile non toccare queste coperture   | viene eseguita dall'interno   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | La rimozione delle coperture in cemento-amianto  | deve essere condotta salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento   | prevede la frammentazione delle coperture in cemento-amianto  | prevede la distruzione termica in situ delle coperture in cemento-amianto  | prevede la distruzione in situ delle coperture in cemento-amianto                               |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Le fasi di rimozione delle coperture in cemento-amianto sono   | incapsulamento preventivo, rimozione di viti o chiodi di fissaggio, rimozione delle lastre, sistemazione delle lastre in bancali e avvolgimento con teli di polietilene sigillati con nastro adesivo | spezzamento delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata                               | riduzione volumetrica delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata  | restringimento laterale delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | I bancali delle lastre in cemento-amianto dovranno essere  | avvolti in film di polietilene di adeguato spessore ed etichettati   | nebulizzati   | lavati   | lasciati nella zona appartata in cui sono stati depositati in fase di rimozione                 |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | I rifiuti costituiti da lastre di copertura in cemento-amianto   | devono essere sigillati ed etichettati e conferiti a un impianto di smaltimento autorizzato  | devo essere riutilizzati in altro sito  | devono essere conferiti a un impianto di trattamento rifiuti urbani  | devono essere distrutti in sito   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | L'incapsulamento delle coperture in cemento-amianto consiste nell'impiego di prodotti  | impregnanti e nell'impiego di prodotti ricoprenti che formano una pellicola di protezione sulla superficie del manufatto   | in a base di addensanti   | in a base di policlorobifenili   | in a base di idrocarburi aromatici policiclici  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulamento delle lastre di copertura in cemento-amianto richiede   | necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto encapsulante  | il taglio del manufatto   | necessariamente una disintegrazione della superficie del manufatto   | necessariamente una rimozione istantanea della superficie del manufatto                         |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di sovracopertura delle lastre in cemento-amianto prevede   | l'installazione di una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto  | un intervento di imbibizione dei materiali contenenti amianto   | un intervento di rimozione della struttura con MCA (materiali contenenti amianto)  | un intervento di confinamento installando un'area di decontaminazione                           |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | L'installazione di una sovracopertura delle lastre in cemento-amianto prevede operazioni di sostegno   | foratura dei materiali di cemento-amianto per il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di sostegno  | irraggiamento dei materiali di cemento-amianto per il fissaggio della nuova copertura                             | rottura dei materiali di cemento-amianto per il fissaggio della nuova copertura  | imbibizione dei materiali di cemento-amianto  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | I materiali in VA (vinil-amianto) oggetto di bonifica si presentano in generale in   | piastrelle, di misura 30x30 o 40x40 cm, che si presentano solitamente dure e difficilmente scalabili   | piastrelle, di solito di misura 100x100   | fili   | lastre in rotoli  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Essendo molto difficile distinguere piastrelle in VA (vinil-amianto) da quelle prive di amianto è opportuno prima della rimozione procedere                        | al campionamento delle piastrelle al fine di verificare la presenza di fibre di amianto  | al lavaggio delle piastrelle  | all'incapsulamento delle piastrelle in Vinil-Amianto VA e di quelle prive di amianto qualora non sia possibile distinguerle              | alla rimozione delle piastrelle in Vinil-Amianto VA anche se non è possibile distinguerle       |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve essere preceduta  | dalla elaborazione e presentazione del piano di lavoro   | dalla conferenza dei servizi  | dalle visite mediche   | dalla recinzione dell'area di cantiere  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Le misure precauzionali da seguire per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) consistono nell'esecuzione di lavori in                                | assenza di utenti, anche nei locali limitrofi  | assenza del responsabile di cantiere  | presenza di utenti, anche nei locali limitrofi   | assenza di addetti specializzati  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Prima di eseguire la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) è necessario  | segregare i vani   | smantellare i vani  | imbibire i vani  | areare i vani   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) è necessario che le finestre e le porte siano   | chiuse fino a bonifica terminata   | rimosse   | aperte fino a bonifica terminata e poi sigillate   | aperte  |

|  |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Le parti non spostabili (es. eventuali attrezture) in un cantiere di bonifica di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) devono essere   | rivestite con teli di polietilene  | distrutte   | rimosse   | lavate  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) sono                                   | tuta tyvek monouso dotata di cappuccio e semimaschera munita di filtro P2 o facciale filtrante FFP2  | semimaschera munita di filtro assorbente  | monouso dotata di cappuccio, in tyvek e senza maschera  | in tessuto riutilizzabile senza cappuccio   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Il sollevamento delle piastrelle per la rimozione delle pavimentazioni in VA (vinil-amianto) deve avvenire con  | strumenti manuali, tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una a una, evitando di romperle   | strumenti elettrici ad alta velocità  | un getto di acqua ad alta pressione   | aspiratore Typhon   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Durante la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) la superficie inferiore della piastrella deve essere costantemente   | bagnata con una soluzione vinilica al 5%, colorata, a spruzzo, utilizzando una pompa a mano o anche semplicemente uno spruzzatore                  | bagnata con una soluzione schiumogena al 5%   | asciutta  | bagnata con una soluzione acida al 5%   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Una volta rimosse, le piastrelle di VA (vinil-amianto)  | devono essere subito confezionate in pacchetti, rivestiti con polietilene e chiusi con nastro adesivo  | gli addetti devono provvedere a distruggerle in situ  | devono essere aspirate, impacchettate con nylon e contrassegnate  | devono essere confezionate e inviate ad aziende specializzate nel riutilizzo          |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | I residui sul fondo della pavimentazione in VA (vinil-amianto) devono essere  | trattati con la soluzione vinilica e, una volta asciugati, raschiati con cura e aspirati con aspiratore dotato di filtro assoluto                  | raschiati con cura  | trattati con la soluzione addensante, raschiati con cura e aspirati con aspiratore dotato di filtro assoluto          | trattati con la soluzione acida   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Al termine del prelievo delle mattonelle in VA (vinil-amianto), il sottofondo messo a nudo deve essere  | nuovamente pulito con stracci bagnati  | rimosso   | distrutto   | aspirato  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine dei lavori di bonifica della pavimentazione in VA (vinil-amianto), le attrezature utilizzate devono essere   | accuratamente pulite a umido   | dismesse  | trattate come rifiuti   | bruciate  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | I meccanismi fondamentali in base ai quali i materiali friabili contenenti amianto rilasciano fibre nell'ambiente sono  | il fallout, l'impatto e la dispersione secondaria  | il fallout e la contaminazione primaria   | lo scontro e la dispersione primaria  | la distruzione e la dispersione secondaria  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto, noto come fallout, è   | il distacco dal materiale delle fibre legate più debolmente che si verifica nelle normali condizioni di attività                                   | la gassificazione del materiale friabile contenente amianto                                 | il processo di lavaggio del materiale friabile contenente amianto   | la liquefazione per erosione del materiale friabile contenente amianto                |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto definito impatto è  | dato da ogni contatto diretto col materiale che causa una dispersione di fibre   | la mancanza del materiale che causa una dispersione di fibre                                | l'assenza di una interazione col materiale che causa una dispersione di fibre   | lo scontro tra materiali che non causano una dispersione di fibre                     |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto, definito dispersione secondaria, è   | il risollevamento in aria delle fibre rilasciate in conseguenza del fallout e degli impatti  | lo scontro tra materiale che causa una dispersione di fibre e materiale che non le disperde | l'assenza di una interazione col materiale che causa una dispersione di fibre   | la mancanza del materiale che causa una dispersione di fibre                          |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | I materiali di tipo friabile contenenti amianto sono  | generalmente intonaci di rivestimento di superfici   | piastrelle  | lastre  | tubazioni   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | I materiali di tipo friabile contenenti amianto sono costituiti da  | miscele di fibre di amianto con leganti di varia natura che si presentano come un materiale spugnoso o lanuginoso, estremamente soffice e friabile | lastre  | piastrelle  | tubazioni   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire   | a umido  | a contatto termico  | a secco   | per conduzione  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, per la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto, di norma, il rivestimento deve essere  | bagnato fino in profondità   | aspirato fino in profondità   | tagliato fino in profondità   | lasciato asciutto   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire, di norma, mediante soluzione   | imbidente che scioglie i legami chimici fra il collante e il supporto  | non acida   | contenente collagene  | acida   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di imbibizione superficiale per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto consiste nello spruzzare il rivestimento con acqua contenente | detergenti e tensioattivi per facilitarne la penetrazione o impregnanti fino a che il rivestimento risulti bagnato fino in profondità              | contenente collagene  | acido solforico per facilitarne la penetrazione   | acidi per facilitarne la penetrazione   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione per imbibizione superficiale di materiali friabili contenenti amianto viene utilizzata con rivestimenti  | scarsamente incollati al supporto  | in PVC (polivinilcloruro)   | fortemente incollati al supporto  | in PCB (policlorobifenili)  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, nell'imbibizione totale per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto tutto il rivestimento viene  | bagnato con un getto soffuso di una soluzione di acqua contenente il 5% di detergente  | bagnato con un getto soffuso di una soluzione di solventi contenente il 5% di detergente    | lasciato asciugare dopo averlo bagnato con un getto soffuso di una soluzione di acqua contenente il 95% di detergente | bagnato con un getto soffuso di una soluzione di acidi contenente il 5% di detergente |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica di imbibizione totale di materiali friabili contenenti amianto bisogna praticare su tutto lo spessore del rivestimento dei fori a distanza di circa | 20 cm e iniettare la soluzione di detergente a leggera pressione  | 20 m e iniettare una soluzione di acidi  | 20 cm e iniettare un agente addensante   | 20 cm e iniettare la soluzione di solventi a forte pressione   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, viene utilizzata la tecnica dell'imbibizione totale per i rivestimenti di materiali friabili contenenti amianto che in passato                                    | hanno subito trattamenti superficiali di contenimento e compattazione che possono aver conferito alla superficie una certa impermeabilità         | hanno subito trattamenti superficiali di separazione   | hanno subito trattamenti superficiali di decompressione  | non hanno subito trattamenti superficiali di contenimento e compattazione  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, quando la zona costituita da materiali friabili contenenti amianto è stata imbibita totalmente il coibente  | può essere rimosso per piccoli settori  | può essere aspirato  | deve essere asciugato  | può essere rimosso per grandi settori  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per la rimozione di materiali friabili contenenti amianto è di fondamentale importanza che il materiale da rimuovere sia    | bagnato e venga mantenuto bagnato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere                                  | spezzettato perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse                                       | bagnato e poi asciugato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere   | secco perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per abbattere le fibre di amianto aerodisperse è  | necessario eseguire frequentemente nebulizzazioni di acqua o soluzioni diluite di incapsulante in aria  | opportuno cambiare i DPI (dispositivi di protezione individuale) dei lavoratori ogni ora                           | opportuno areare l'area di lavoro  | opportuno fermare il cantiere ogni settimana al fine di provvedere al lavaggio del cantiere stesso   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, la rimozione di materiali friabili contenenti amianto viene effettuata  | raschiandolo dal supporto, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria | comprimendo il supporto, iniziando nel punto più vicino dagli estrattori e allontanandosi da essi                  | rimuovendo il supporto con un taglio, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione contraria del flusso dell'aria | aspirando il supporto e iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione contraria del flusso dell'aria |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, durante la rimozione di materiali friabili contenenti amianto bisogna prestare particolare attenzione nel   | rimuovere l'amianto dalle zone anguste, dagli angoli e dalle parti nascoste o di difficile accessibilità  | rimuovere le condotte d'acqua soprattutto se presenti gomiti   | rimuovere l'amianto dai DPI  | nebulizzare acqua nelle zone anguste al fine di disperdere le fibre presenti   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto  | l'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare   | i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere lasciati aperti                              | i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere estratti con aspiratori mobili   | i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere aspirati e il materiale caduto deve essere rimosso a mano                          |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto, i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere                           | sigillati immediatamente e deve essere apposta idonea etichettatura   | aspirati   | lasciati aperti  | lavati con acqua   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, i residui più fini derivanti dalla rimozione di materiali friabili contenenti amianto devono essere raccolti  | con aspiratori portatili per polveri e liquidi (vacuum-cleaner) dotati di manichette aspiranti e filtro assoluto                                  | con ramazze  | a mano dagli addetti specializzati   | con pale   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, gli aspiratori portatili (vacuum-cleaner) per la raccolta dei residui più fini di amianto sono degli aspiratori   | mobili dotati di sistema di filtrazione doppio  | fissi dotati di sistema di filtrazione bifase.   | fissi dotati di sistema di filtrazione assoluta a carta di lana di vetro   | mobili dotati di sistema di filtrazione singolo  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 26.10.1995, l'utilizzo di aspiratori portatili (vacuum-cleaner) su rifiuti imbibiti e su liquidi contenenti amianto   | permesso di lavorare limitando al massimo la dispersione delle fibre di amianto   | serve per convogliare le fibre all'esterno del cantiere  | serve ad aumentare la dispersione delle fibre di amianto in un cantiere  | serve per aspirare i lavoratori a fine turno   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Il materiale liquido, raccolto nell'aspiratore (polveri leggere e fibre di amianto mescolate con l'acqua nel serbatoio del filtro a ciclone), deve essere                                     | recuperato e chiuso in fusti rigidi e sigillabili debitamente etichettati   | convogliato in pubblica fognatura  | gestito come le acque di seconda pioggia   | convogliato all'accquedotto  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Le superfici rivestite, presenti in un cantiere di bonifica amianto, sono   | spazzolate e pulite a umido in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto  | lavate con sostanze schiumogene in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto                           | lavate con addensanti specifici in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto   | lavate con soluzioni acide   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, all'interno del cantiere di bonifica di materiali friabili contenenti amianto è necessario proteggere con polietilene   | tutte le attrezzature di lavoro non monouso come aspiratori portatili, estrattori ad alto volume, trabattelli, pompe per l'incapsulante           | tutti i DPI  | tutti i lavoratori   | tutti gli indumenti protettivi   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, nella bonifica da amianto è importante proteggere con polietilene tutte le attrezzature di lavoro non monouso   | perché, altrimenti, le fibre di amianto depositatesi si impastano con l'incapsulante formando una amalgama difficilissima da rimuovere            | perché vengono utilizzate contemporaneamente in più cantieri   | per l'umidità  | perché lo decide il datore di lavoro   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine delle operazioni di rimozione del materiale friabile contenente amianto, sui teli in polietilene (a protezione delle pareti e soprattutto del pavimento) | lo strato interno dei teli in polietilene deve essere tolto dopo essere stato adeguatamente spruzzato con incapsulante                            | è opportuno irraggiare le superfici dei teli in polietilene contenenti amianto con UVA e rimuoverle immediatamente | è opportuno tagliare le superfici dei teli in polietilene contenenti ancora amianto e rimuoverle immediatamente  | è opportuno spruzzare le superfici dei teli in polietilene contenenti amianto con agenti schiumogeni   |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine delle operazioni di rimozione del materiale friabile contenente amianto, le superfici decoibentate                             | possono essere trattate con un prodotto sigillante, per fissare tutte le fibre residue non visibili soprattutto in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili | devono essere irraggiate con UVA   | devono essere spruzzate con agenti schiumogeni   | devono essere tagliate e rimosse immediatamente  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Al termine delle operazioni di rimozione dell'amianto sulle superfici metalliche (travi, condotte, tubazioni, ecc.) è opportuno                                     | che le superfici metalliche siano trattate con uno strato di vernice protettiva avente la duplice funzione di protezione antiruggine e di incapsulante                          | tagliare le superfici metalliche e rimuoverle dopo aver posto uno strato di resina                           | ricoprire le superfici con un antiruggine al fine di creare una barriera contro gli agenti atmosferici | irraggiare le superfici metalliche con UVA e rimuoverle dopo aver posto uno strato di resina   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, una tecnica di bonifica dell'incapsulamento per i MCA (materiali contenenti amianto) consiste nell'applicazione di una                    | pellicola protettiva sulla superficie dei MCA, per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre   | resina in PCB (polichlorobifenili) sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre | pellicola abrasiva sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre           | pellicola fotografica sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, la scelta dell'incapsulante per la bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) dipende  | dalle caratteristiche del rivestimento in amianto e dagli scopi dell'intervento   | dalla volontà dell'ASL   | dalla qualità del rivestimento in amianto  | dalla disponibilità di mercato dell'incapsulante e dagli scopi dell'intervento   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, prima dell'utilizzo degli incapsulanti, preliminarmente sulla superficie del rivestimento di amianto è opportuno                          | procedere con l'aspirazione   | procedere con la raschiatura   | passare con un fumogeno  | lavare con agenti schiumogeni  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulante sulla superficie del rivestimento di amianto deve essere applicato con un'apparecchiatura                                  | a spruzzo "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto  | ad aria compressa "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto           | a colata "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto              | a getto continuo, al fine di aumentare la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, gli incapsulanti utilizzati per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono  | a base di co-polimeri, vinil/acrilici in dispersione acquosa, esenti da solventi  | a base di addensanti   | a base di solventi   | vinil-solforici in dispersione acquosa   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | I trattamenti di incapsulamento della superficie del rivestimento di amianto vengono eseguiti previa pulizia con opera sporchi                                      | sostanze in grado di attaccare i materiali organici presenti sulla superficie o direttamente sui materiali in opera sporchi   | sostanze schiumogene   | resine o direttamente sui materiali in opera sporchi   | sostanze aerobiche o direttamente sui materiali in opera "sporchi"   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Gli incapsulanti utilizzati per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono  | resine incapsulanti a base acrilica, metacrilica, elastomerica, poliuretanica ed epoxidica  | sostanze colloidali  | sostanze schiumogene   | addensanti aerobici  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Gli incapsulanti utilizzati per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono  | schiume poliuretaniche spruzzate e sovravernicate con guaine liquide  | sostanze schiumogene   | sostanze colloidali  | addensanti aerobici  |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica del glove bag per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) viene utilizzata   | nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di coibentazione  | per grandi superfici   | per piastrelle in vinil-amianto  | per intere strutture coibentate in amianto   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) con la tecnica del glove bag  | vanno introdotti nel glove bag, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari                          | non sono necessari DPI (dispositivi di protezione individuale)   | la zona non deve essere circoscritta e confinata   | non vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è importante che il glove bag venga   | installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare, e che tutte le aperture siano ermeticamente sigillate                                       | nebulizzato sulla zona da trattare e che tutte le aperture siano ereticamente sigillate                      | installato in modo da non ricoprire interamente il tubo  | nebulizzato sulla zona da trattare   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, la procedura di rimozione amianto tramite glove bag prevede   | imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti   | pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole e lavaggi con acqua                              | pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole  | imbibizione delle superfici e spruzzatura di agenti schiumogeni per la pulizia   |
| 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, per interventi di bonifica di intere strutture coibentate in amianto, le tecniche utilizzate sono   | rimozione dell'intera struttura, o di parti consistenti di essa, con la coibentazione ancora in opera e la successiva scoibentazione in apposita zona confinata                 | fissaggio dell'intera struttura con collanti e successiva coibentazione-scoibentazione in apposita zona      | rimozione struttura e imbibizione dei materiali  | lavaggio con acqua, aspirazione e rimozione dell'intera struttura  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto                                       | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti speciali di MCA (materiali contenenti amianto) sono classificati in base alle caratteristiche                            | di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi   | merceologiche, in rifiuti speciali e non speciali  | fisiche, in rifiuti solidi e liquidi   | fisiche, in rifiuti particolari e in rifiuti straordinari  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto                                       | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto) derivanti dalle attività di demolizione e costruzione sono classificati in rifiuti | speciali  | particolari  | liquidi  | urbani   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto                                       | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti pericoloso della bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello che   | speciali  | urbani   | gassosi  | particolari  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto                                       | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il rifiuto pericoloso della bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello che  | contiene sostanze tossiche  | ha bisogno di attenzioni particolari   | non contiene sostanze radioattive  | non può essere gestito   |

|  |   |   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, una caratteristica di pericolo per un rifiuto speciale proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti   | può essere valutata utilizzando la concentrazione di soglia di contaminazione per le sostanze contaminanti | viene definita come un fattore di rischio a cui devono stare attenti i lavoratori                     | viene valutata solo dopo una contaminazione sull'ambiente o sull'uomo                      |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, i recipienti fissi o mobili, destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere   | adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti | nessun adeguato requisito di resistenza  | adeguati requisiti di forma e struttura   | adeguati requisiti di robustezza fisica  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 6.9.1994, bacini e vasche destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere  | adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti | adeguati requisiti di forma e struttura  | adeguati requisiti di robustezza fisica   | nessun adeguato requisito di resistenza  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se lo stoccaggio di rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in un serbatoio fuori terra  | il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio                             | il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a 100 litri                  | non è necessario il bacino di contenimento  | il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a 50 litri   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, gli sfatti dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)                                 | devono essere captati e inviati ad apposito sistema di abbattimento   | non devono essere captati e inviati ad apposito sistema di abbattimento                                    | possono rilasciare in aria senza nessun sistema di abbattimento                                       | devono essere chiusi   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i rifiuti che possono dare luogo a fuoriuscita di liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredata da idonei sistemi di raccolta per i liquidi                                    | non devono essere collocati in contenitori a tenuta  | possono essere collocati su terreno battuto in modo che il liquido venga assorbito dal terreno stesso | devono essere collocati in contenitori aperti  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | In caso di deposito di rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il kit di emergenza anti-spandimento  | è costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali rifiuti versati   | ha la funzione di rilasciare il prodotto per lo smaltimento  | è costituito da materiale assorbente idoneo a rilasciare gli eventuali rifiuti versati                | dovrà essere presente lontano dal deposito   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i serbatoi che contengono rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere muniti di  | sistemi anti-traboccamento  | sistemi di allarme sonoro  | sistemi ottici  | recinzioni elettriche antintrusione  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se i sistemi anti-traboccamento dei serbatoi contenenti liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) hanno una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato | in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente   | direttamente in falda  | direttamente nell'acquifero più vicino all'impianto   | in modo da costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente                            |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Se lo stoccaggio dei rifiuti, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere  | realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti   | a forma cubica   | realizzati su terra battuta   | disomogenei  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Se lo stoccaggio dei rifiuti, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli   | devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, se allo stato polverulento, dall'azione del vento                           | devono essere a forma cubica   | devono essere disomogenei   | non devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche                              |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, se lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in cumuli, lo stoccaggio  | deve avvenire in aree confinate   | deve avvenire in cumuli a forma cubica   | non deve essere protetto dall'azione delle acque meteoriche   | deve essere realizzato su terra battuta  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, se lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere                                | realizzati su basamenti impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in canalette o pozzetti di raccolta       | disomogenei  | realizzati su basamenti impermeabili ma gli eventuali liquidi possono essere versati sul terreno      | a forma cubica   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono   | essere provvisti di idonee chiuse per impedire la fuoriuscita del contenuto   | avere capacità di 1 mc   | essere di forma cubica  | essere aperti  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono   | essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento                     | essere aperti e muniti di dispositivi sonori per eventuali versamenti accidentali                          | avere capacità inferiore a 1 mc e muniti di dispositivi visivi per eventuali versamenti               | essere di forma cubica e muniti di dispositivi sonori per eventuali versamenti accidentali |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono   | essere provvisti di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione   | avere capacità inferiore a 1 mc e muniti di dispositivi visivi per eventuali versamenti                    | essere aperti e muniti di dispositivi sonori per eventuali versamenti accidentali                     | essere sempre aperti   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuata da  | produttore  | intermediario  | laboratorio   | trasportatore  |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) incompatibili tra loro devono essere stoccati in modo da  | non venire a contatto tra di loro   | non essere necessarie particolari precauzioni  | poter venire a contatto fra loro solo se i rifiuti incompatibili siano stati precedentemente miscelati | poter anche venire a contatto tra di loro  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione di un rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve avvenire prima che il rifiuto sia   | allontanato dal luogo di produzione   | giunto all'impianto di destinazione  | pervenuto a destinazione   | sul luogo di arrivo  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in base all'origine, sono classificati in  | urbani e speciali   | extra urbani e rifiuti particolari   | ordinari e straordinari  | assimilati e straordinari  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in base alle caratteristiche di pericolosità, sono classificati in                                       | pericolosi e non pericolosi   | speciali e non speciali  | ordinari e speciali  | particolari e rifiuti straordinari   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di procedere alla gestione del rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), le sue proprietà di pericolo  | devono essere determinate   | possono essere determinate ma solo dopo il conferimento all'impianto di recupero/smaltimento                                     | possono anche essere determinate: la determinazione è meramente facoltativa                            | possono non essere determinate   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti di mattonelle e ceramiche, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, essi devono essere realizzati | su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo   | su terra battuta   | sulla zona satura del sottosuolo   | sulla zona insatura del sottosuolo   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti speciali provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere   | provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto  | sprovvisti di chiusure in modo da permettere la fuoriuscita del contenuto  | realizzati in vetro o carta  | realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi                               |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Presso l'area di deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), è opportuno  | installare idonea segnaletica di sicurezza atta a identificare la tipologia di materiale in stoccaggio, i principali rischi nonché i divieti e le prescrizioni da osservare | installare una recinzione elettrica  | installare un impianto radiometrico  | che non venga mai installata idonea segnaletica al fine di non consentire l'individuazione del deposito stesso |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti fissi e mobili per deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere contrassegnati                        | con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti a evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti                       | con pittura verde  | solamente se lo decide il produttore   | con colore rosso e muniti di coperchio nero  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Etichette e cartelli per l'identificazione dei rifiuti speciali provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere realizzati in   | conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di segnaletica di sicurezza   | colore verde e nero  | colore verde   | colore viola   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | I contenitori usati per il magazzinaggio di sostanze e preparati pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere muniti di  | etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) corrispondente alla pericolosità  | nessuna etichettatura  | un fischetto da utilizzare durante la loro movimentazione  | un registro di carico/scarico  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | È buona norma dotare l'area di deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), di un cartello di  | divieto di accesso al personale non autorizzato   | accesso consentito a tutti   | accesso consentito ai produttori di rifiuti  | divieto di accesso a tutti   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | I recipienti fissi o mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), e non sono destinati allo stesso utilizzo, devono essere                        | sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni   | sottoposti a raggi X prima di poterli utilizzare nuovamente  | inceneriti   | posizionati al sole per tre mesi prima di poterli utilizzare nuovamente  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)   | devono garantire una tenuta adeguata a impedire la fuoriuscita di materiale o, comunque, di vapori pericolosi   | devono sempre far fuoriuscire il liquido versato all'interno   | non devono mai garantire una tenuta adeguata   | devono essere del tipo usa e getta   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono  | essere correttamente etichettati  | essere del tipo usa e getta  | far fuoriuscire sempre il liquido versato all'interno  | essere resistenti alla camera di combustione dell'inceneritore   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree esterne   | è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori  | bisogna scavare una trincea drenante per consentire alle acque di prima pioggia di lavare tutti i rifiuti prodotti dall'impianto | devono essere depositati in un unico cumulo in cui i pericolosi devono stare più in alto               | non è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie   |

|  |   |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Dopo piogge intense sui bacini di contenimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), realizzati in depositi esterni non muniti di tettoia, occorre  | verificare lo stato dei bacini di contenimento e provvedere al loro svuotamento  | non fare niente perché basta aspettare il bel tempo                                      | realizzare altri bacini di contenimento   | verificare lo stato dei bacini di contenimento e svuotarli direttamente in fognatura qualora siano pieni       |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree interne allo stabilimento,  | è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata  | è necessario presidiarlo 24 ore al giorno  | non è necessario garantire un'aerazione permanente  | è importante chiudere bene porte e finestre e il sistema di aerazione affinché non vi sia mai un cambio d'aria |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è ubicato in un locale chiuso   | è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata  | è necessario presidiarlo 24 ore al giorno  | è importante chiudere bene porte e finestre e il sistema di aerazione affinché non vi sia mai un cambio d'aria                                    | non è necessario garantire un'aerazione permanente   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento deve essere realizzato   | con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di versamento accidentale dei rifiuti liquidi  | in legno o carta e cartone   | a una profondità di -10 metri dal livello del mare  | in sabbia e materiale filtrante  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento  | deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio   | deve avere capacità inferiore all'intero volume del serbatoio di riferimento             | dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri  | dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento  | potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi | dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro  | potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità inferiore alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi | dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti da cemento, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli devono essere realizzati su   | basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedire il contatto col suolo  | terra battuta  | una zona insatura del sottosuolo  | una zona satura del sottosuolo   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),   | devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto   | non devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto | devono essere realizzati in vetro o carta   | devono essere realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi                 |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuato per   | tipologie omogenee di rifiuti  | gruppi non omogenei di rifiuti   | cumuli di rifiuti speciali  | tipologie disomogenee di rifiuti   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), effettuato alle condizioni normativamente espresse,   | non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente  | l'autorizzazione va sempre richiesta   | non necessita di autorizzazione con esclusione dei rifiuti urbani   | necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, in un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, indipendentemente dalle quantità in deposito, almeno con cadenza | trimestrale  | triennale  | settimanale   | semestrale   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non supera i 30 mc, di cui 10 mc di rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il deposito stesso prima della raccolta non può avere durata superiore a                   | un anno  | una settimana  | un decennio   | un mese  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, in un deposito temporaneo prima della raccolta, i rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),   | non si possono mai miscelare   | si possono miscelare solo a volte  | si possono miscelare solo se hanno diverse caratteristiche di pericolosità  | si possono miscelare solo se sono infiammabili e tossici   |

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto  | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),   | devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti  | non hanno caratteristiche specifiche  | devono essere realizzati in vetro temperato  | non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto  | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),   | devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti  | non hanno caratteristiche specifiche  | devono essere realizzati in vetro temperato  | devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti     |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto  | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), nel rispetto delle relative norme tecniche, deve essere effettuato per  | categorie omogenee di rifiuti  | big bag di rifiuti  | cumuli di rifiuti  | categorie disomogenee di rifiuti   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto  | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, se in un deposito temporaneo prima della raccolta proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), vi sono più serbatoi che contengono rifiuti liquidi potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità                                      | uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi | pari a 15 mc  | pari a 1.000 mc  | pari a 100 litri   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto  | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di segnalare la presenza di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in recipienti fissi e mobili presenti all'interno di un deposito temporaneo prima della raccolta, è opportuno che i recipienti fissi e mobili | siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe   | siano posti in zone coperte affinché non siano visibili   | siano recintati con filo elettrico in modo tale da interdire l'accesso   | non siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto  | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere  | effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute   | realizzato in cumuli disomogenei  | perimetrato con un filo elettrico  | realizzato con paratie in vetro o legno  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto  | Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti costituiti da ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),  | devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti  | non devono avere caratteristiche specifiche   | non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti   | devono essere realizzati in vetro temperato  |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto  | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere effettuato   | in condizioni di sicurezza   | mediante cumuli disomogenei   | senza particolare attenzione   | con paratie in vetro o legno   |
| 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto  | Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il trasporto di contenitori di rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), dal luogo di produzione al deposito temporaneo prima della raccolta deve  | essere effettuato da personale autorizzato che verificheranno che le etichette siano chiare e leggibili  | avvenire con cadenza semestrale   | avvenire con tramoggia   | essere effettuato solo dall'ufficio personale  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica di siti contenenti amianto (MCA), il committente o il responsabile trasmette la notifica preliminare a  | Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti   | ufficio tecnico comunale  | impresa  | prefettura   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Per "lavoro in quota", anche per bonifica di siti con amianto (MCA), ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, si intende attività   | lavorativa che porta il lavoratore a dover operare a più di 2 m di altezza   | svolta in montagna a una quota superiore ai 1.000 m   | di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato | lavorativa svolta su impalcature metalliche superiori a 20 m   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica di materiali contenenti amianto è consentito l'uso di una scala a pioli per un lavoro in quota  | solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro, considerate più sicure, non sia possibile stante le caratteristiche dei siti non modificabili              | mai perché trattasi di cantiere nel quale è presente amianto o MCA                                | purché la scala sia in materiale metallico   | a condizione che vengano usati i cordini   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica amianto, la cura dei DPI  | è obbligo dei lavoratori unitamente al datore di lavoro  | non comporta alcun obbligo in quanto non hanno bisogno di alcuna cura o di particolari attenzioni | è un onere esclusivo del datore di lavoro  | è obbligo esclusivo dei lavoratori   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | In un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il D.lgs. n. 81/2008 prescrive che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta il piano di sicurezza e di coordinamento | a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori  | alla sola impresa appaltatrice che si occupa della rimozione dell'amianto   | all'ufficio tecnico comunale  | al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori                                |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Il D.lgs. n. 81/2008 prescrive che sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere  | è vietato il deposito di materiali di qualunque genere eccettuato quello temporaneo e gli attrezzi necessari ai lavori  | è consentito il deposito di materiali di qualunque genere eccettuato quello temporaneo e gli attrezzi necessari ai lavori                             | è ammesso che il peso dei materiali e delle persone debba essere sempre maggiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio | la resistenza della struttura venga verificata almeno ogni 48 mesi  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Il D.lgs. n. 81/2008 prescrive che l'altezza dei montanti deve  | superare l'ultimo impalcato di 1,20 metri   | risultare a circa 2 metri dal piano di calpestio  | risultare, rispetto all'ultimo impalcato, inferiore di 1,20 metri   | non superare l'ultimo impalcato   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la costruzione del sottoponte può essere omessa   | per i ponti sospesi   | solo se non vi sono opere di demolizione  | se lo decide il committente per ottimizzare le spese di cantiere  | solo se l'impalcato non è prospiciente su strade transitate da veicoli e pedoni                                   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la costruzione del sottoponte può essere omessa   | nel caso di lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni   | se l'impalcato insiste sulla pubblica via   | in tutti i casi di lavori di rimozione dell'amianto   | se non c'è spazio sufficiente   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il progetto del ponteggio deve essere redatto   | da ingegnere o architetto abilitato alla professione nel caso di ponteggio di altezza superiore a 20 metri  | mai, essendo sufficiente che il ponteggio sia dotato dell'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali                           | solamente nel caso di ponteggi superiori a 20 metri   | sempre, in ogni caso  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il progetto del ponteggio deve essere redatto   | da ingegnere o architetto abilitato alla professione per i ponteggi di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni e ai sovraccarichi  | per i cantieri di durata presunta di 400 giorni/uomo  | per cantieri situati in zone sismiche di classe V   | da geometra iscritto al collegio dei geometri e con esperienza da almeno 5 anni                                   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il progetto del ponteggio deve essere redatto   | nei casi in cui nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego  | dal coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione   | se richiesto dall'organo di vigilanza   | dal datore di lavoro  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i ponteggi di altezza superiore a 20 metri devono essere realizzati sulla base di un progetto comprendente  | il disegno esecutivo  | il nome del responsabile del montaggio  | la foto del sottoponte tipico   | la descrizione delle boccole  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il PiMUS è il   | piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio  | DPI da utilizzare in caso di lavori in quota  | piano di sicurezza  | marchio impresso sui ponteggi prodotti dagli Stati Uniti  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il materiale di demolizione deve essere   | convogliato in appositi tubi costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo   | trasferito con l'ascensore condominiale   | gettato dall'alto dopo averlo bagnato, assicurandosi che non vi è nessuno sotto   | convogliato in canali aperti sulla faccia superiore, costruiti in modo che ogni tronco sia contiguo al successivo |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica di materiali contenenti amianto il materiale rimosso   | sarà riposto in un deposito temporaneo previsto all'interno dell'area di cantiere opportunamente isolato dal resto delle strutture  | deve essere convogliato in appositi canali il cui estremo inferiore deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta | deve essere gettato dall'alto dopo averlo bagnato, assicurandosi che non vi sia nessuno sotto   | deve essere prima tagliato a pezzi e poi trasportato in discarica   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Il D.lgs. n. 81/2008 prevede sanzioni penali (arresto)  | per committenti, responsabili dei lavori, coordinatori, datori di lavoro, dirigenti, lavoratori autonomi, medico competente, preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, componenti di impresa familiare, lavoratori autonomi, artigiani e appaltatori, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, piccoli commercianti | solo per i coordinatori e per i preposti  | solo per i datori di lavoro e per il medico competente  | solo per gli operai   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Il committente è esonerato da responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008   | limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori   | in nessun caso  | se ha proceduto alla nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori                                | se ha nominato il direttore dei lavori  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro può disporre l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute  | a condizione di adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci  | se il dispositivo impedisce le lavorazioni senza adottare alcun accorgimento  | mai   | se sono d'accordo gli operai e senza adottare ulteriori accorgimenti  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Per cantiere mobile o temporaneo, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, si intende  | qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, trai quali lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ecc.  | un'area adibita a parcheggio pubblico o privato   | un luogo in cui si eseguono lavori agricoli di piantamento di vigneti   | un'area in cui ci sono transenne e vige il divieto di accesso   |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, durante la progettazione dell'opera, è il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione dell'opera in materia di sicurezza e di salute e che redige il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)  | medico competente incaricato dal datore di lavoro   | direttore dei lavori   | progettista dell'opera   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il POS (piano operativo di sicurezza) è   | il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in relazione al singolo cantiere interessato dai lavori  | un dispositivo di protezione individuale                                 | l'unità sanitaria locale più vicina al cantiere  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il committente designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori  | nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente  | sempre   | solo quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese in contemporanea   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori, l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi viene verificata almeno mediante presentazione | del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, del documento unico di regolarità contributiva e dell'elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione                               | del certificato di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali      | della lista dei dispositivi di protezione individuali  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è redatto da  | coordinatore della progettazione  | responsabile di cantiere   | impresa  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore per la sicurezza dei lavori dà comunicazione delle inosservanze alle disposizioni e prescrizioni previste nel PSC (piano di sicurezza cantiere) alla Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti   | qualora il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla precedente segnalazione di inadempienza ricevuta  | solo su richiesta del committente  | mai  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore per la sicurezza dei lavori dà comunicazione delle inosservanze alle disposizioni e prescrizioni previste nel PSC (piano di sicurezza cantiere)   | all'Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti  | alla questura  | al Comando provinciale dei Vigili del fuoco  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per esercitare la funzione di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario possedere   | il diploma di geometra oltre alla dichiarazione da parte di datori di lavoro, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni                         | qualsiasi tipo di laurea   | qualsiasi tipo di diploma con esperienza nel campo del settore delle costruzioni di almeno 4 anni  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per esercitare la funzione di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario possedere   | la laurea magistrale in ingegneria, oltre alla dichiarazione di committenti, attestante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno                            | il master in economia aziendale e ambientale                             | il diploma di perito industriale o perito agrario, oltre alla dichiarazione di committenti, attestante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, con il nome amianto si indicano sei diversi minerali appartenenti alla classe dei silicati  | quindici diversi tipi di silicati   | sei diversi minerali di matrice di fosfati                               | la laurea triennale in ingegneria civile ambientale  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il valore limite di esposizione per l'amianto, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore è di  | 0,1 fibre per centimetro cubo di aria   | 0,1 fibre per metro cubo d'aria  | 1.000 fibre per centimetro cubo d'aria   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, presentano rischi più elevati per i lavoratori i  | MCA (materiali contenenti amianto) in matrice friabile  | liquidi contenenti amianto   | materiali edili in matrici cementizie o resinoidi  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | La respirazione di fibre d'amianto, tra le altre malattie può provocare   | cancro gastrointestinale  | reumatismi   | ictus  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se l'esposizione all'amianto non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite è necessario   | adottare un adeguato dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie tale da garantire la concentrazione nell'aria della polvere d'amianto al di sotto del valore minimo stabilito per legge | procedere con la sospensione definitiva di qualsiasi attività lavorativa | l'utilizzo di una mascherina chirurgica  |
|   |   |   |  | alternare l'uso dei DPI con 15 minuti di pausa   |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se l'esposizione all'amianto non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite è necessario                       | alternare l'uso dei DPI con periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro  | attivare il pronto intervento  | avvisare l'Ispettorato provinciale del lavoro  | inondare il cantiere   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio di lavori di rimozione dell'amianto da MCA (materiali contenenti amianto) il piano di lavoro deve prevedere           | le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno  | le misure necessarie a polverizzare i materiali  | tutte le lavorazioni manuali da effettuare   | la protezione del cantiere   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, prima che i lavoratori siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, fornisce informazioni         | sulle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare  | sull'obbligo per il lavoratore di poter fumare quante sigarette vuole, basta che alla fine spenga bene il mozzicone                                  | sull'obbligo del lavoratore di fumare solo una sigaretta   | sulla necessità di non fumare contemporaneamente al lavoro   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate devono                             | aver frequentato i corsi di formazione professionale previsti dalla normativa riguardante la cessazione dell'impiego di amianto   | essere assunti con la qualifica di quinto livello (Assistente tecnico) del CCNL degli Edili Artigianato  | aver partecipato ad appositi convegni riguardanti la cessazione dell'impiego di amianto  | aver maturato almeno tre anni di esperienza nel campo  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | La respirazione di fibre d'amianto, tra le altre malattie può provocare   | cancro al polmone   | idrocefalo normoteso   | ictus  | reumatismi   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il lavoro può proseguire nella zona interessata da superamento del valore limite di esposizione per l'amianto                           | solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati  | solo se i lavoratori si assumono, con dichiarazione sottoscritta, tutta la responsabilità delle conseguenze sulla propria salute                     | a discrezione del datore di lavoro   | su autorizzazione dell'organismo di vigilanza  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il casco di protezione deve essere sostituito prima della scadenza fissata dal costruttore  | in caso di forte sollecitazione meccanica   | quando si sporca   | quando si sbiadisce il colore  | quando passa di moda   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'uso degli otoprotettori è obbligatorio quando   | il rumore ponderato nelle 8 h lavorative è compreso fra 85 e 87 db(A)   | non si è in grado di percepire la voce di normale conversazione a due metri di distanza  | non si riesce a vedere a distanza di 10 metri  | si è a contatto con temperature superiori a 80 gradi   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Per "valore limite di esposizione professionale", previsto dal D.lgs. n. 81/2008, si intende  | il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore riferito a un determinato periodo di riferimento  | un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanza chimiche pericolose | una soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto non professionale che lavora in un impianto chimico                                | un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanza chimiche non pericolose |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "valore limite biologico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende                             | il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico   | la soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto che lavora in un impianto   | il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche pericolose     | il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche non pericolose |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per sorveglianza sanitaria nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende                        | la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro  | la cartella clinica di un soggetto intossicato dall'utilizzo di sostanze chimiche sul luogo di lavoro  | l'azione di controllo svolto sul cantiere dal datore di lavoro al fine di verificare l'utilizzo dei DPI  | la sorveglianza attuata dalla magistratura sullo stato di salute dei detenuti  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per pericolo nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende la proprietà                         | intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi  | estrinseca di una sostanza chimica di produrre effetti malefici sul lavoratore che la utilizza   | o lo stato in cui può versare l'ambiente dopo l'utilizzo di una tecnica di bonifica  | estrinseca di una sostanza chimica di produrre effetti benefici sul lavoratore che la utilizza   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "agente chimico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende                              | ogni elemento o composto chimico, da solo, sotto forma di miscuglio, allo stato naturale, od ottenuto mediante attività lavorativa, prodotto intenzionalmente o no, immesso oppure no sul mercato | il contenitore in cui vengono immessi prodotti chimici al fine di produrre una reazione chimica  | l'agente delle forze dell'ordine preposto al controllo dei siti contaminati  | ogni sostanza utilizzata per bonificare un sito d'amianto  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "agenti chimici pericolosi" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intendono quelle sostanze | o miscele che, pur non essendo classificabili come pericolose, la loro produzione o il loro utilizzo può causare danni alla salute dell'uomo o all'ambiente                                       | che, se utilizzate in difformità alle disposizioni del produttore, producono effetti nocivi per l'uomo e per l'ambiente                              | che vengono utilizzate per bonificare un sito  | che reagendo determinano una reazione chimica  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "limite di esposizione professionale" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende         | il valore normativo che indica il livello di esposizione considerato sicuro per una sostanza chimica nell'aria di un luogo di lavoro  | la soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto che lavora in un impianto di trattamento rifiuti                                | il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche non pericolose | il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche pericolose     |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto per "rischio", secondo il D.lgs. n. 81/2008, si intende la probabilità che                   | si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o di esposizione  | non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione   | un gruppo di lavoratori in un cantiere di bonifica subisca un danno fisico   | un lavoratore addetto all'impianto di bonifica abbia un malore nel luogo di lavoro   |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'allestimento del cantiere di bonifica amianto il datore di lavoro, ai fini della valutazione dei rischi, deve accertarsi                                     | dell'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e determinare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti | che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica non si senta male nel luogo di lavoro                     | che i lavori di bonifica, anche se in violazione di alcune norme, vengano portati a termine nei tempi previsti                       | della possibile ipotesi che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione                     |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la respirazione di fibre d'amianto, può provocare, tra l'altro  | asbestosi   | ictus  | ependimoma   | artrosi  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi occorre valutare il rischio  | risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici   | di un solo agente chimico  | di ingestione  | dell'eventuale presenza di amianto   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve aggiornare il DVR (Documento di valutazione dei rischi)  | in occasione di notevoli mutamenti aziendali o di modifiche del processo produttivo   | ogni 10 anni   | non c'è l'obbligo di aggiornamento   | ogni 5 anni  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve aggiornare il DVR (Documento di valutazione dei rischi)  | In occasione di modifiche che possono risultare significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori   | ogni 3 anni  | In occasione della visita ispettiva da parte dell'organismo di vigilanza   | ogni 7 anni  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, ai fini della valutazione dei rischi nell'ambito di un intervento di bonifica in un sito contaminato, deve essere considerata   | l'eventuale proprietà pericolosa delle sostanze contaminanti  | l'istruzione dell'organismo di vigilanza competente per territorio   | la probabilità che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione  | la probabilità che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica possa provare giramenti di testa nel luogo di lavoro |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve aggiornare il DVR (Documento di valutazione dei rischi)  | quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità  | in occasione del pensionamento dei lavoratori  | a richiesta dei lavoratori   | ogni 5 anni  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione | sul luogo di lavoro   | negli uffici del personale   | nelle mense aziendali  | nei cantieri stradali  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano la fornitura di  | attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate   | un telefono satellitare  | uniformi non specificamente destinate a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore   | un allarme sonoro  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano  | la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti  | l'aumento del numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti  | la fornitura di guanti monouso per alimenti ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti                                       | la fornitura di mascherine chirurgiche ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti                              |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano  | la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione   | l'aumento del numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti  | la fornitura ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti di apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori | la fornitura ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti di materiali per l'autodifesa o per la dissuasione     |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano  | le misure igieniche adeguate  | l'aumento del numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti  | la fornitura di uniformi non specificamente destinate a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore                           | la fornitura di mascherine chirurgiche ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti                              |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano  | la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione  | la fornitura al responsabile di cantiere di indumenti di lavoro ordinari                                     | l'aumento delle quantità di agenti chimici presenti nel luogo di lavoro  | la fornitura al responsabile di cantiere di attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto      |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano  | i metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto di agenti chimici pericolosi       | l'avviso alla popolazione della presenza del cantiere e di usare appositi indumenti approssimandosi all'area | la fornitura al responsabile di cantiere di appositi otoprotettori   | l'aumento delle quantità di agenti chimici assorbenti all'interno del cantiere   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi deve provvedere  | all'eliminazione o alla sostituzione dell'agente chimico pericoloso con altri agenti chimici che risultano meno pericolosi per la salute dei lavoratori, se l'attività lo consente  | ad avvisare il rappresentante legale che i lavoratori potrebbero essere esposti ad agenti chimici            | all'implementazione degli agenti chimici più pericolosi per la salute  | ad allertare il pronto soccorso competente per territorio in ordine all'ipotesi di aumento di lavoratori contaminati   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, il datore di lavoro, per ridurre il rischio, deve                       | progettare appropriati processi lavorativi e usare attrezzature e materiali adeguati  | sostituire tutte le attrezzature da lavoro   | ridurre i DPI ai lavoratori  | chiudere il cantiere   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, il datore di lavoro, per ridurre il rischio, deve                       | adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive  | chiedere all'organismo di vigilanza di lavorare in deroga alla normativa                                     | ridurre i DPI ai lavoratori  | sospendere l'attività  |

|   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la progettazione di appropriati processi lavorativi adottati per eliminare / ridurre il rischio chimico  | è una misura efficace quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione dell'agente chimico pericoloso   | può avere un effetto migliorativo solo se realizzata al termine dei lavori   | non produce alcun effetto migliorativo ai fini dell'eliminazione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi   | rappresenta solo un onere economico aggiuntivo  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la riduzione al minimo dei lavoratori potenzialmente soggetti all'esposizione ad agenti chimici  | è considerata una misura efficace per l'eliminazione o la riduzione dei rischi  | può avere effetti benefici solo se oltre alla riduzione, al personale viene fornita apposita attrezzatura dei servizi di soccorso e di salvataggio   | non può essere una misura efficace perché l'assorbimento chimico si riduce aumentando i lavoratori in cantiere   | non è una misura efficace per l'eliminazione del rischio perché in caso di esposizione è opportuno aumentare il numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione  | è considerata una misura efficace per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi   | può risultare efficace come misura per la riduzione del rischio chimico ma solo se il datore di lavoro prevede la fornitura di mascherine chirurgiche ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti | non è una misura efficace perché in caso di esposizione è sempre opportuno aumentare il numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti  | non è efficace ai fini della riduzione del rischio chimico  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i silicati fibrosi che definiscono l'amianto sono  | sei   | nove   | sei ma solo in quelli a matrice friabile   | sei ma solo in quelli a matrice solida  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per l'amianto il valore limite di esposizione, come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, è  | 0,1 fibre per centimetro cubo di aria misurato  | 0,1 fibre per metro cubo d'aria misurato   | 1 fibra per metro cubo d'aria misurato   | 10 fibre per centimetro cubo d'aria misurato  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il più elevato rischio per gli operai specializzati è rappresentato dai MCA (materiali contenenti amianto)   | a matrice friabile  | in matrice solida porosa   | nelle malte cementizie   | in matrice compatta   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la respirazione di fibre d'amianto, può provocare, tra l'altro   | mesotelioma   | idrocefalo normoteso   | artrite  | demenza senile  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Il D.lgs. n. 81/2008 fa riferimento alle possibili "interferenze del ciclo produttivo" e delle attività a esso connesse  | con quelle degli operatori economici ai quali l'azienda intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione  | delle attività di controllo delle agenzie e delle autorità preposte  | delle disposizioni delle autorità locali   | con eventi calamitosi (terremoti, nubifragi, alluvioni, ecc.)   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, non è obbligatorio elaborare il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti)   | qualora si tratti di affidamento di lavori intellettuali  | in ogni caso di affidamento di attività ad altri operatori economici   | in caso di lavori o servizi di durata superiore a cinque uomini-giorno   | nei casi di lavori o servizi di durata inferiore a cinque uomini-giorno e con rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni                                 |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Per "uomini-giorno" il D.lgs. n. 81/2008 fa riferimento  | all'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera                      | all'entità media presunta dei lavoratori necessari all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture in un giorno  | all'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture, considerata con riferimento all'arco temporale di un giorno | ai lavoratori che operano di giorno (non di notte) in un cantiere   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) deve essere definito   | necessariamente prima della stipula del contratto e l'inizio delle attività   | solo se nel corso dell'attività si sono verificati danni derivanti dalle interferenze  | dopo aver iniziato le attività e aver valutato le interferenze   | prima dell'inizio delle attività  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Per "rischi interferenti", secondo il D.lgs. n. 81/2008, si intendono  | tutti i rischi derivanti da interferenze correlate all'affidamento di attività ad appaltatori e lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI | i rischi specifici propri dell'attività del committente  | tutti i rischi   | i rischi specifici propri degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti si intendono  | le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza  | tutti i costi per la sicurezza inclusi quelli connessi alle attività proprie del committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari   | i costi per la sicurezza relativi alle attività proprie dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari  | i costi per la sicurezza relativi alle attività proprie del committente   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di affidamento ad altri operatori economici di attività svolte all'interno della azienda, risponde per tutti i danni del dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore che si verificano nel corso delle attività | l'imprenditore committente in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori  | l'appaltatore ma non gli eventuali subappaltatori  | l'appaltatore ma non l'imprenditore committente  | solo l'imprenditore committente   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Il contratto di appalto è considerato nullo ai sensi del Codice civile se  | non sono specificamente indicati i costi per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni  | non viene scritto su carta da bollo  | una delle parti dopo averlo firmato ne chiede la rescissione   | i lavori non sono redditizi per una delle parti   |

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i costi sostenuti per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni  | non sono mai soggetti a ribasso  | sono soggetti a ribasso  | sono soggetti a ribasso ma con un massimo di ribasso del 30%   | sono soggetti a ribasso se è richiesto esplicitamente dal datore di lavoro  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono da considerarsi rischi interferenti   | tutti quei rischi presenti nei luoghi di lavoro e non causati da impianti, da attrezzature o da attività dell'azienda alla quale appartiene il lavoratore che li subisce | i rischi specifici propri dell'attività del committente  | i rischi specifici propri dell'attività degli appaltatori e dei lavoratori autonomi  | se avvengono nelle aree di cantiere degli appaltatori   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento fra le imprese subappaltatrici   | elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze                                  | facilitando le relazioni e la comunicazione fra il committente e le ditte subappaltanti  | organizzando una riunione preliminare di coordinamento   | facendo attenzione a tenere completamente separate le attività del committente da quelle dei vari sub-appaltatori |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di integrare il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori è in capo al                           | soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, evidenziando i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto         | datore di lavoro committente   | titolare della ditta sub appaltatrice  | Responsabile di cantiere  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), esso deve essere allegato al  | contratto d'appalto  | Capitolato Speciale d'Appalto  | POS (piano operativo di sicurezza)   | piano delle misure di sicurezza   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) è obbligatoria   | sempre quando le attività interferenti riguardano rischi connessi alla manipolazione dell'amianto  | nel caso di lavori o servizi di attività interferenti la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno e che non comportino rischi connessi allo svolgimento di attività in ambienti confinati | quando il datore di lavoro di un'azienda affida lo svolgimento di lavori all'esterno del proprio luogo di lavoro a lavoratori autonomi | in caso di servizi di natura intellettuale  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di aggiornamento o integrazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), i costi della sicurezza previsti in contratto                    | devono essere rideterminati  | vanno aumentati del 50%  | rimangono invariati  | vanno diminuiti del 10%   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i visitatori del cantiere di lavori di attività interferenti   | devono uniformarsi alle regole di sicurezza fornite dal committente  | sono esonerati dalle regole di sicurezza previste se accedono ai luoghi di lavoro limitatamente alle aree loro consentite  | sono esonerati dalle regole di sicurezza previste se vengono accompagnati da un referente aziendale                                    | sono sempre esonerati dalle regole di sicurezza previste  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente richiede i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici cui affidare in appalto l'opera direttamente              | agli operatori economici che intende invitare a formulare offerta  | all'Ufficio Tecnico del comune competente per territorio   | alla Camera di commercio   | agli operai   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente, deve richiedere i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale degli operatori economici per l'affidamento di lavori in contratto d'appalto | al momento dell'invito a formulare l'offerta   | dopo aver stipulato il contratto   | non prima dello Stato d'Avanzamento dei Lavori   | dopo l'inizio dei lavori  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nel cantiere di lavori di attività interferenti il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione  | viene redatto dal committente  | viene redatto dall'operatore economico risultato idoneo  | viene redatto da tutti gli operatori invitati all'appalto  | non è necessario redigere alcun verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione                                |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i soggetti che partecipano al sopralluogo, alla valutazione e cooperazione in un cantiere di lavori con attività interferenti sono   | il committente e l'operatore economico risultato idoneo  | il solo committente  | tuoi gli operatori invitati all'appalto  | non è necessario procedere a sopralluogo, valutazione e cooperazione  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, rappresenta il Documento Unico   | Valutazione dei Rischi da Interferenze   | Volontario di Rinuncia alle Indennità  | Valutazione dei Rumori Interferenti  | Valutazione dei Rischi di Infortuni   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | L'obbligo di elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti), secondo il D.lgs. n. 81/2008, è in capo  | al datore di lavoro committente  | al Responsabile di cantiere  | all'impresa appaltatrice   | sia all'impresa appaltatrice sia al datore di lavoro in maniera indipendente fra loro                             |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ricorre l'obbligo di elaborare il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in  | caso di affidamento di lavori ad altri operatori economici attraverso il contratto d'appalto   | ogni caso in cui vi è una mera fornitura senza installazione   | caso di affidamento di lavori intellettuali  | ogni caso di affidamento di attività ad altri operatori economici   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materie contenenti amianto (MCA),  | deve predisporre il piano di lavoro  | presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio  | deve predisporre il piano di lavoro solo se richiesto dall'organismo di vigilanza  | deve predisporre il piano di lavoro solo se previsto dal Capitolato d'Appalto                                     |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro prevede, tra l'altro,   | le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno                                     | informazioni sulla struttura dell'impresa e le varie fasi lavorative in ordine di esecuzione   | le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori   | le modalità di pronto intervento in caso di incidenti sul lavoro  |

|   |  |   |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro deve essere inviata almeno  | 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza  | 30 giorni prima dell'inizio dei lavori al direttore dei lavori  | 20 giorni prima dell'inizio dei lavori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente per territorio   | 15 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, qualora il valore della concentrazione dell'amianto nell'aria dovesse superare il valore limite previsto per legge, il datore di lavoro deve           | informare il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti  | sentito i rappresentanti sindacali, esporre i il valore rilevato all'ingresso del cantiere per informare i lavoratori   | comunicare agli organi di controllo il valore rilevato a mezzo PEC   | inondare il cantiere per abbattere i valori dell'amianto   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli addetti alla rimozione, smaltimento e alla bonifica delle aree interessate dell'amianto devono   | aver frequentato specifici corsi di formazione professionale previsti dalla legge   | essere scelti dal committente   | aver conseguito l'attestato di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)  | aver maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli operatori interessati a operazioni di ispezione, sopralluogo e campionamento di materiali sospetti di contenere amianto, devono indossare i DPI    | in zona ritenuta non contaminata prima di entrare nell'area con presenza, o presunta presenza, di amianto   | nello spogliatoio del cantiere solo dopo aver accertato che il materiale contiene amianto   | dopo aver effettuato le operazioni di prelievo dei campioni e prima dell'imballaggio   | non appena sono a contatto con il materiale sospettato di contenere amianto  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | In generale, la squadra che deve svolgere le attività di sopralluoghi e il campionamento di materiali sospetti di contenere amianto deve essere composta da                          | non meno di due persone   | non più di due persone  | almeno cinque persone  | una persona  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per tutte le attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, il datore di lavoro adotta idonee misure affinché | gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili   | il livello di contaminazione venga mantenuto anche oltre il limite di legge in attesa dei soccorsi  | i dispositivi di protezione individuali utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto vengano riutilizzati dopo il loro uso anche da lavoratori di altre imprese  | gli indumenti di lavoro o protettivi utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto possano essere trasportati all'esterno del cantiere                                  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nel togliere i DPI non monouso (stivali, occhiali, elmetto ecc.)   | devono essere lavati prima di essere riposti nell'armadio   | non è richiesta alcuna cautela  | è sufficiente spolverarli e riporli nell'armadio   | devono essere trattati come rifiuti pericolosi e, quindi, devono essere destinati allo smaltimento   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il campionamento di materiali sospetti di contenere amianto va eseguito prelevando il campione da sottoporre ad analisi e inserirlo in                 | un primo contenitore ermetico non fragile. Successivamente, in zona non contaminata, tale contenitore dovrà essere inserito all'interno di un sacchetto in materiale plastico sigillato                                     | un contenitore ermetico non fragile   | area sospetta di contaminazione, in un primo contenitore ermetico fragile e successivamente, nella stessa area, tale contenitore dovrà essere inserito all'interno di un sacchetto in materiale plastico sigillato | area non contaminata, in un primo contenitore ermetico fragile e successivamente, tale contenitore dovrà essere inserito all'interno di un imballaggio con la scritta "PERICOLO" |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro va eseguita  | da personale in possesso di idonee qualifiche, previa consultazione dei lavoratori e inviati a laboratori qualificati riconosciuti dal Ministero della salute   | da personale del cantiere e inviati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | dal committente ogni mattina prima di iniziare le attività   | dal direttore dei lavori e inviati all'organismo di vigilanza  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, durante le ispezioni per la valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto, il personale deve indossare                            | facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta | facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek, guanti chirurgici monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione, sistemi anticaduta | maschera FFP2, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta, tuta in PVC   | tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola           |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, l'allestimento di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) di tipo friabile si realizza mediante la realizzazione di                    | aree confinate sia staticamente sia dinamicamente e l'adozione di specifiche procedure di ingresso e di uscita attraverso l'unità di decontaminazione   | aree confinate con le indicazioni di ingresso e di uscita   | aree confinate con telo di PVC   | estrattori e recinzione tale da impedire l'accesso a persone estranee al cantiere  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, il collaudo dei sistemi di confinamento di un cantiere in presenza di MCA (materiali contenenti amianto) si effettua   | mediante prove di tenuta  | con aria compressa  | mediante una taglierina per verificare la tenuta al taglio del telo  | con acqua in depressione   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è composto almeno da                       | 4 zone  | 2 zone  | 1 zona   | 3 zone   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) lo spogliatoio si trova                   | nel locale decontaminato  | nei locali doccia   | nella chiusa d'aria  | nel locale equipaggiamento   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il locale doccia è adiacente              | al locale equipaggiamento e alla chiusa d'aria  | all'area di lavoro e al locale doccia   | alla doccia e alla chiusa d'aria   | all'area esterna al cantiere e al locale di decontaminazione   |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) la chiusa d'aria è adiacente   | alla doccia e al locale di decontaminazione   | all'area di lavoro e al locale doccia   | all'area esterna al cantiere e al locale di decontaminazione   | al locale equipaggiamento e alla chiusa d'aria   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere   | all'esterno e alla chiusa d'aria  | all'esterno   | vicino alla sala riposo del personale  | vicino al cancello   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che possono comportare la potenziale esposizione ad amianto dei lavoratori, la concentrazione nell'aria del luogo di lavoro della polvere proveniente dall'amianto deve essere ridotta al minimo attraverso | la riduzione del numero dei lavoratori esposti  | la chiusura immediata del cantiere  | l'incapsulamento del personale che opera nel cantiere di bonifica  | l'aumento del numero dei lavoratori in modo tale da abbassare l'esposizione di ogni singolo lavoratore   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che possono comportare la potenziale esposizione ad amianto dei lavoratori, la concentrazione nell'aria del luogo di lavoro della polvere proveniente dall'amianto deve essere ridotta al minimo attraverso | l'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria | la riduzione del personale addetto agli uffici e l'aumento del personale operativo in modo tale da abbassare l'esposizione di ogni singolo lavoratore                               | l'utilizzo del personale ausiliario che opera nel cantiere di bonifica   | l'utilizzo degli otoprotettori   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ai fini dell'individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio dei lavoratori di un cantiere di bonifica deve   | valutare tutti i rischi a cui possono essere soggetti i lavoratori di un cantiere di bonifica e derivanti da esposizione ad agenti fisici                               | redigere il progetto esecutivo di bonifica con il PSC   | intervistare i lavoratori per capire da loro quali sono i reali problemi presenti in un cantiere di bonifica   | valutare, sentito il Progettista dell'area di decontaminazione, come predisporre il locale docce, il locale equipaggiamento e il locale chiusa d'aria                        |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici per i lavoratori di un cantiere di bonifica è programmata ed effettuata   | con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia di prevenzione e protezione                                   | dalla USL territorialmente competente   | con cadenza decennale  | con cadenza giornaliera  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è aggiornata  | ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta   | ogni due anni   | ogni 5 anni  | non viene mai aggiornata una volta elaborata   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Il D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle disposizioni volte a individuare o a ridurre i rischi, stabilisce che   | in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti per legge   | in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori sotto il limite di esposizione definiti per legge  | i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici non devono essere eliminati o quantomeno devono essere sempre presenti in misura accettabile per i lavoratori                           | il datore di lavoro deve ridurre a zero i rischi per i lavoratori di un cantiere di bonifica   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, nel caso in cui i limiti di esposizione ad agenti fisici siano superati, deve  | adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione  | chiamare i soccorsi e nell'attesa sospendere il cantiere di bonifica  | isolare le fonti di inquinamento e rivedere il progetto esecutivo dell'opera   | allertare tempestivamente l'organismo di vigilanza   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori esposti ai rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro   | provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi           | provvede a distribuire ai lavoratori mascherine FFP4, guanti e stivali in PVC   | qualora i valori rilevati risultino inferiori ai limiti di legge informa i lavoratori e adotta gli opportuni accorgimenti a tutela dei lavoratori e dei loro rappresentanti modificando il PSC | allerta il pronto soccorso più vicino al cantiere di bonifica affinché vengano predisposti gli opportuni antidoti da somministrare ai lavoratori in caso di esposizione      |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore, il datore di lavoro  | adotta misure tecniche di contenimento del rumore in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori   | fornisce mascherine FFP3 ai lavoratori  | non ha nessun obbligo perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che il fattore rumore non produce effetti nocivi sulla salute del lavoratore                              | sostituisce i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalla fonte di rumore con altri più leggeri e che consentono di avere un maggior ascolto |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione   | mette a disposizione dei lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) dell'udito ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro  | mette a disposizione dei lavoratori apposito luogo di riposo  | deve chiudere il cantiere di bonifica fino a quando il livello del rumore non rientri nei limiti di legge  | sospende le lavorazioni di giorno per riprenderle in ore notturne  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a vibrazioni meccaniche, il datore di lavoro  | adotta altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche   | non adotta alcun provvedimento perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che le vibrazioni meccaniche non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore | consente ai lavoratori di rallentare le lavorazioni per ridurre le vibrazioni  | elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalle vibrazioni meccaniche  |

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi in cui i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro  | mette a disposizione dei lavoratori idonei DPI (dispositivi di protezione individuale) ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro                              | non adotta alcun provvedimento perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che le vibrazioni non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore                  | mette a disposizione dei lavoratori una sala insonorizzata   | deve informarsi prima dell'inizio dell'attività lavorativa, dello stato di salute del lavoratore e se ricorre il caso consentire al lavoratore di lavorare più lentamente per ridurre le vibrazioni |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per le vibrazioni meccaniche vengono superati, il datore di lavoro   | prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limiti   | deve restituire al costruttore lo strumento di lavoro utilizzato dal lavoratore   | mette a disposizione dei lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) dell'udito ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro | deve chiamare i soccorsi e nell'attesa sospendere le lavorazioni  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per le vibrazioni meccaniche vengono superati, il datore di lavoro   | individua le cause del superamento dei valori limiti e adotta misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento   | non ha nessun obbligo, perché il rischio da vibrazione non è considerato nocivo per i lavoratori  | deve darne immediata comunicazione ai sindacati e all'organismo di vigilanza per concordare le misure da adottare  | mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali a protezione della pelle ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro                      |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro   | adotta metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a campi magnetici e sceglie attrezature che emettano campi magnetici di intensità inferiore                                     | informa i lavoratori del rischio e decidono all'unanimità di proseguire la lavorazione in cambio di un aumento della retribuzione   | non ha nessun obbligo perché l'organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore    | elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) tradizionali e fornisce dispositivi a microonde da indossare per metà dell'orario di lavoro   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro   | adotta misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, e se necessario impone l'uso di dispositivi di sicurezza, di protezione della salute                               | se necessario elimina i dispositivi di protezione collettivi e individuali e impone l'uso di mascherine chirurgiche   | non ha nessun obbligo perché i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore  | impone l'uso dei telefoni cellulari   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per i campi magnetici vengono superati, il datore di lavoro  | individua le cause del superamento e adotta, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento   | mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali a protezione delle vie respiratorie ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro | elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dai rumori meccanici   | deve darne immediata comunicazione alla prefettura per i necessari provvedimenti  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i rischi da agenti chimici pericolosi a cui possono essere esposti i lavoratori di un cantiere di bonifica devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso                                  | la fornitura di attrezature idonee al lavoratore per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione appropriate, riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione | la chiusura del cantiere appena si verifica una esposizione del lavoratore ad agenti chimici pericolosi   | l'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) inadeguati  | l'elaborazione del piano sanitario e l'aumento di lavoratori nella zona di esposizione  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, qualora la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, il datore di lavoro deve               | evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni   | predisporre un metal detector all'entrata del cantiere  | dotare i lavoratori di maschere antigas  | esporre appositi cartelli che indichino possibili esplosioni in corso   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, qualora la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve           | limitare attraverso procedure alternative previste dalla normativa vigente, gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili                            | rendere stabile la sostanza chimica con l'aiuto dei lavoratori  | aumentare la temperatura della sostanza a mezzo di fiamma per renderla stabile   | dotare i lavoratori di mascherine chirurgiche   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di incidenti o emergenza per l'esposizione ad agenti chimici pericolosi da parte di un lavoratore in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve                                       | adottare immediate misure atte ad attenuarne gli effetti e informare i lavoratori   | consegnarsi alla Questura   | redigere un nuovo piano Sanitario sulla base degli effetti dell'incidente  | darne immediata notizia al responsabile legale dell'azienda   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, ai lavoratori impegnati nei cantieri di bonifica a cui è consentito operare nell'area emergenziale colpita da agenti chimici pericolosi vengono  | forniti indumenti protettivi, DPI (dispositivi di protezione individuale) e idonee attrezture di intervento da utilizzare fino al termine dell'emergenza                                      | date informazioni sulle modalità operative del pronto soccorso e le planimetrie con l'individuazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti   | fornite informazioni circa le modalità di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali   | forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione collettivi e attrezature di fortuna   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | In un cantiere di bonifica di un sito contaminato nel cui edificio, oggetto di bonifica, sono stati rinvenuti materiali contenenti fibre di amianto, le modalità di esposizione dei lavoratori, secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono | inalazione, contatto dermico, ingestione  | contatto uditorio, ingestione   | contatto dermico e olfattivo   | inalazione, contatto visivo   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per modalità di esposizione si intendono le modalità   | espositive a mezzo delle quali il potenziale bersaglio entra in contatto con le specie chimiche contaminanti  | che caratterizzano un gruppo omogeneo di lavoratori   | invasive con cui un contaminante entra in contatto olfattivo con un lavoratore   | espositive per un gruppo disomogeneo di lavoratori  |

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'esposizione diretta di un lavoratore di un cantiere di bonifica a un agente chimico si verifica   | se la via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione  | quando un lavoratore non ha i DPI   | quando un lavoratore versa un agente chimico  | nel caso in cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della migrazione dello stesso attraverso i comparti ambientali, e quindi la via di esposizione non coincide con la sorgente di contaminazione |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, al fine di determinare il livello di esposizione ad agenti chimici pericolosi presenti in un cantiere di bonifica gli elementi da prendere in considerazione sono   | le proprietà intrinseche degli agenti chimici pericolosi, il livello, il modo e la durata dell'esposizione, l'efficacia dei DPI  | il mancato o l'uso anomalo di utilizzo dei DPI durante le ore di lavoro   | la quantità e la natura di agenti chimici che l'azienda trasforma in un anno  | il tempo di mancata esposizione del lavoratore agli agenti chimici durante le ore di lavoro  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico   | consiste nella misura ripetitiva nei tessuti, nei secreti, nell'aria aspirata del soggetto esposto degli agenti presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti per valutare l'esposizione e il rischio per la salute | rappresenta l'analisi di eventuali sintomi biologici che possono coinvolgere i lavoratori presenti in un cantiere di bonifica                         | è definito come la quantità massima che si può ottenere da una sostanza biologica nell'analisi del DNA                  | rappresenta il valore dell'indice di glucosio presente in una sostanza biologica   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, lo scopo del monitoraggio biologico è di  | valutare l'esposizione e il rischio per la salute mediante il confronto dei valori ottenuti con un riferimento adeguato  | valutare lo stato di stress del lavoratore alla fine della giornata lavorativa  | analizzare la reazione del lavoratore in relazione ad alcune bevande biologiche   | valutare il comportamento di alcune specie animali in presenza di culture biologiche   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i mezzi biologici più comuni per la valutazione dell'esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso sono il sangue, le urine e l'aria aspirata   | sangue, le urine e l'aria aspirata   | prelievo di un lembo di pelle   | prelievo dei capelli  | prelievo di saliva   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, ai fini dell'analisi dell'esposizione di un lavoratore a un agente chimico in un cantiere di bonifica, è considerato "campione"   | la parte effettivamente prelevata dai mezzi biologici di un individuo, per effettuare l'analisi  | il prelievo di un lembo di pelle  | il prelievo dei capelli   | il prelievo di saliva  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il risultato delle analisi eseguite su di un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere permette di  | conoscere il grado di esposizione dell'individuo in relazione al valore limite biologico stabilito per tale contaminante   | capire lo stato del lavoratore rispetto allo standard prestazionale   | organizzare il cantiere   | comprendere e valutare se il lavoratore è sottoposto a stress psico-fisico   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il risultato delle analisi eseguite su di un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere permette di  | conoscere e di dedurre se il lavoratore si trova o meno in una situazione di rischio per la sua salute disponendo del valore limite biologico stabilito per tale contaminante  | acquisire utili elementi per progettare correttamente il cantiere   | elaborare il PSC in modo adeguato   | valutare l'andamento dei venti nella zona del cantiere   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico sul lavoratore di un cantiere di bonifica potenzialmente esposto ad agenti chimici pericolosi rappresenta un importante strumento per la sorveglianza   | sanitaria e la valutazione del rischio   | psicologica del lavoratore  | del lavoratore  | lavorativa   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, le lavoratrici in età fertile che presentano valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue devono   | essere allontanate dal luogo di lavoro   | rimanere nel luogo di lavoro perché il piombo non ha effetti nocivi sulla salute delle lavoratrici in età fertile                                     | essere sottoposte a visita medica quotidianamente per valutare se rimanere sul posto di lavoro o andare a casa          | essere allontanate dal luogo di lavoro ma solo se l'età è inferiore ai 20 anni   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'unico agente chimico che riporta un valore limite biologico è   | il Piombo e i suoi composti ionici   | il Potassio   | l'ossigeno  | il Rame  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico eseguito su un lavoratore esposto a un agente chimico pericoloso durante le lavorazioni in un cantiere di bonifica fornisce   | la misura delle quantità di composti tossici assorbita dall'individuo durante il lavoro  | la misura dell'esposizione esterna dell'individuo   | una misura dello stato psicologico del lavoratore   | una misura dello stress a cui è sottoposto il lavoratore   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria, all'interno della zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un determinato periodo di riferimento, rappresenta la | definizione del "valore limite di esposizione professionale"   | definizione di "valore limite" derivante dallo studio e dall'analisi del quantitativo ingerito di sostanze chimica pericolosa da parte del lavoratore | media ponderata dell'aria assorbita da un lavoratore nel cantiere d'amianto nell'arco delle 24 ore                      | definizione del "valore limite dell'analisi di rischio"  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico di esposizione al Piombo viene eseguito   | attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico   | attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue dopo aver ingerito 60 mg Pb ogni 100 ml di sangue  | misurando il livello di piombo presente nell'organismo del lavoratore dopo 8 ore di esposizione al tetraetile di piombo | su richiesta del lavoratore mediante ripetute ingestioni nel tempo al termine delle quali si procede al prelievo del sangue  |

|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue per le lavoratrici in età fertile comporta                          | l'immediato allontanamento dall'esposizione  | il licenziamento per giusta causa  | l'obbligo di indossare il grembiule di piombo durante l'attività lavorativa   | l'agevolazione di permanere nel luogo di esposizione al piombo per la metà dell'orario di lavoro giornaliero |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo ADR, per inquinamento di ambienti confinati "indoor", si intende la   | presenza nell'aria di ambienti confinati, di inquinanti chimici, fisici o biologici non presenti, naturalmente, nell'aria esterna  | contaminazione del pavimento di un edificio  | presenza di rifiuti sanitari a rischio infettivo all'interno di un edificio   | contaminazione delle pareti all'interno di un ufficio  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo ADR, per ambienti confinati "indoor", si intendono  | le abitazioni, gli uffici pubblici e privati, le strutture comunitarie, i locali destinati ad attività ricreative e/o sociali, i mezzi di trasporto pubblici e/o privati | solo gli uffici  | i parchi giochi all'aperto  | solo le abitazioni   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, nei cantieri di bonifica le fibre aerodisperse di amianto vengono analizzate  | con microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF)   | con microscopia Telemetrica in contrasto di fase   | mediante apparato termico   | con microscopio cellulare  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, nelle aree circostanti al cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il valore limite di allerta per il monitoraggio delle fibre aerodisperse di amianto è dato | 50 fibre/litro   | 0,01 fibre/centimetrocubo  | 10 fibre/metrocubo  | 1 fibra/metrocubo  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, nelle aree interne al cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il valore limite per il monitoraggio delle fibre aerodisperse di amianto è dato da             | 20 fibre/litro   | 1 fibra/metrocubo  | 10 fibre/metrocubo  | 0,01 fibre/centimetrocubo  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, lo scopo del monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica è di   | individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate   | individuare se qualcuno sta prelevando amianto per fini personali  | catturare tutte le fibre che fuoriescono dal cantiere   | verificare se ci sono MCA (materiali contenenti amianto) anche fuori dal cantiere                            |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere deve essere eseguito   | quotidianamente, dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alla pulizie finali dell'area  | solo alla chiusura del cantiere  | solo in caso di incidente prima dell'inizio dei lavori del cantiere   | di notte   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, nel monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere controllate   | le zone incontaminate in prossimità delle barriere di confinamento   | la sala riposo dei lavoratori  | i bagni   | l'ufficio del datore di lavoro   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, nel monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere controllate   | l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio  | i bagni  | la sala TV dei lavoratori   | l'ufficio di rappresentanza del cantiere   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, i campionamenti sporadici per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere eseguiti   | all'uscita degli estrattori  | in prossimità del gruppo elettrogeno all'area di cantiere  | di notte  | in prossimità del cancello di uscita del cantiere  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, i campionamenti sporadici per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere eseguiti   | durante la movimentazione dei rifiuti  | di notte   | in prossimità della gru di cantiere   | alla distanza di almeno 100 metri dal cantiere   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, i dati del monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere noti   | in tempo reale o al massimo entro le 24 ore successive   | entro 72 ore   | entro 48 ore  | entro 5 giorni   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, le tecniche che si utilizzano per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere sono   | microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)   | microscopia Telemetrica in contrasto di fase   | esame con microscopio cellulare (EMC)   | microscopia mediante apparato termico  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, le soglie di allarme previste per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere sono   | preallarme e Allarme   | attenzione Primaria e attenzione Secondaria  | soglia Verde e Soglia Rossa   | pericolo e Attenzione  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, una soglia di Preallarme in un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere si verifica  | ogni volta che i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una netta tendenza all'aumento della concentrazione di fibre aerodisperse | ogni volta che i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una netta tendenza verso una diminuzione della concentrazione di fibre aerodisperse | ogni volta che i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una mancanza di fibre aerodisperse | quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera i 50 ff/l  |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, si raggiunge la soglia di Allarme in un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera i         | 50 ff/l  | 20 ff/l  | 100 ff/l  | 70 ff/l  |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, lo stato di Preallarme durante il monitoraggio ambientale nelle aree di cantiere di bonifica MCA (materiali contenenti amianto) prevede                               | tra l'altro la pulizia dell'impianto di decontaminazione  | la chiusura immediata del cantiere senza rimozione dei MCA   | l'incapsulamento del cantiere  | l'invio del personale al Pronto Soccorso   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il DM 6.9.1994, lo stato di Allarme durante il monitoraggio ambientale nelle aree di cantiere di bonifica MCA (materiali contenenti amianto) prevede                                  | tutte le procedure previste per lo stato di preallarme con l'aggiunta ulteriori tra cui la comunicazione immediata all'Autorità competente (ASL)  | l'incapsulamento del cantiere e sigillatura ingresso impianto di decontaminazione  | la chiusura immediata del cantiere senza rimozione dei MCA                             | l'invio del personale al Pronto Soccorso, nebulizzazione all'esterno con soluzione incollante, pulizia pareti e pavimento zona esterna a umido con materiali idonei e monitoraggio |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori di un cantiere di bonifica MCA  | quando la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute  | tutte le volte che ne fanno richiesta  | quando lo decide il Direttore di cantiere  | in presenza di un incidente sul lavoro   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, in caso di rischio per la salute di un lavoratore dipendente del cantiere di bonifica            | adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati   | allerta l'ufficio Risorse Umane  | redige il piano di sicurezza rafforzato  | prepara il POS (piano operativo di sicurezza)  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per sorveglianza sanitaria si intende   | l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa | gli atti medici che il datore di lavoro effettua nei confronti dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa | l'attività dell'addetto alla vigilanza   | l'insieme delle visite mediche, che il medico competente compie finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, dopo il pensionamento                    |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende   | una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica  | una risonanza magnetica a scelta dal lavoratore  | un test psico-attitudinale   | un colloquio con il direttore delle risorse umane e personale  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico   | competente  | della medicina di base   | del pronto soccorso  | della mutua  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende   | la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica  | la riunione periodica  | la valutazione dei rischi  | il colloquio col datore di lavoro  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende   | la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente   | la gestione delle emergenze  | il monitoraggio ambientale   | il servizio di prevenzione e protezione  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, non rientrano nella sorveglianza sanitaria del luogo di lavoro  | l'accertamento dello stato di gravidanza  | le visite mediche finalizzate alla valutazione del rischio per la salute del lavoratore  | le visite mediche ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali     | le visite mediche finalizzate a verificare l'idoneità alla mansione prevista   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di emergenza  | è necessario adottare le apposite procedure previste dal piano di emergenza ed evacuazione  | non bisogna muoversi dal locale in cui ci si trova   | è sempre vietata   | occorre spegnere i telefoni cellulari  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, le lavoratrici in stato di gravidanza   | hanno diritto a una particolare tutela in riferimento alle mansioni svolte  | hanno diritto a una maggiore tutela ma solo dal VI mese di gravidanza  | non hanno nessuna attenzione rispetto alle condizioni di lavoro in cui operano         | non hanno diritto a nessun particolare trattamento rispetto agli altri colleghi maschi   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata  | prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione   | dopo un anno dall'esposizione  | dopo 6 mesi dall'esposizione   | dopo l'assegnazione al lavoratore della mansione che comporta l'esposizione  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata  | all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti   | dopo 3 mesi dall'esposizione   | in nessun caso prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione | entro 24 ore dall'esposizione  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è obbligatorio il monitoraggio biologico  | per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico   | per i lavoratori che hanno contratto l'influenza   | solo per le donne in gravidanza  | per tutti coloro che lavorano in out-door  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, viene informato dei risultati del monitoraggio biologico il   | lavoratore interessato  | rappresentante legale  | direttore risorse umane  | Ministero della salute   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, su parere conforme del medico competente, il datore di lavoro, nell'ambito della sorveglianza sanitaria del personale che opera in un cantiere di bonifica deve | adottare misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati   | licenziare immediatamente il dipendente che è stato esposto a rischi   | informare la popolazione dell'apertura del cantiere                                    | assumere più personale per ridurre i rischi  |

|   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, qualora nell'ambito della sorveglianza sanitaria il medico competente rilevi il superamento di un valore limite biologico deve informare immediatamente e individualmente i lavoratori interessati e il datore di lavoro | il rappresentante legale  | il Ministero della salute  | il dirigente delle risorse umane  |   |
| 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria in azienda è necessario il possesso dei seguenti requisiti  | specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica  | non vi sono requisiti obbligatori  | laurea in scienze infermieristiche  | laurea triennale in odontoiatria  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria in azienda è necessario il possesso   | della specializzazione in medicina legale   | della laurea in scienze infermieristiche   | della laurea in odontoiatria  | del master in medicina alternativa  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende  | la visita medica preventiva per constatare l'idoneità alla mansione specifica del lavoratore al momento dell'assunzione   | la sospensione dal lavoro per coloro che dopo due ammonimenti continuano a non usare i DPI in dotazione                          | la visita per accertare stati di gravidanza   | il pagamento del ticket da parte del lavoratore   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende  | la visita medica periodica  | il test psico-attitudinale   | la verifica della capacità all'utilizzo dei DPI   | la visita psicologica   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito di un cantiere di bonifica, la cassetta di pronto soccorso   | è sempre obbligatoria   | contiene il defibrillatore   | non è obbligatoria se il cantiere è nei pressi del pronto soccorso  | può essere sostituita dal pacchetto di medicazione  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per i lavoratori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza e sul modo di comportarsi in situazioni d'emergenza  | sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza ma solo se lo stabilisce il datore di lavoro | sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza solo se prevista dalla ASL   | non sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza                     |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'Addetto alle Emergenze di un cantiere di bonifica ha l'obbligo di  | tenere aggiornata la mappatura di cantiere sulla ubicazione dei presidi sanitari e informare tutti i capisquadra su eventuali spostamenti dei presidi stessi  | spostare i presidi sanitari solo se si verifica una emergenza  | non spostare mai senza i presidi sanitari se non previa autorizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali territorialmente competente | spostare continuamente i presidi sanitari senza avvisare i capisquadra delle diverse attività di cantiere   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, all'interno del cantiere di bonifica presso la baracca adibita a infermeria o presso l'ufficio di cantiere deve essere presente  | una cassetta di pronto soccorso il cui contenuto rispetti quanto disposto dalla ASL locale  | un computer pronto all'uso per dare l'allarme  | una cassetta degli attrezzi per le manutenzioni straordinarie   | un archivio delle foto del cantiere   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Responsabile della sicurezza di un cantiere di bonifica amianto deve periodicamente verificare  | il livello di conoscenza di ciascun lavoratore delle procedure e i comportamenti da tenere in caso di emergenza   | il livello di amianto del cantiere   | il piano ferie dei lavoratori autonomi per poter organizzare le emergenze   | lo stato manutentivo della baracca mensa  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano delle misure di sicurezza e coordinamento di un cantiere di bonifica deve contenere   | i numeri di pronto intervento da utilizzare nei casi di incidenti o di situazioni di emergenza  | indicazioni specifiche sui contenuti del piano di intervento sanitario nazionale   | le aree di verde pubblico   | le aree in cui si trovano i punti ristoro o i distributori di bevande                                       |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è compito dell'appaltatore in un cantiere di bonifica  | predisporre il piano di emergenza ed evacuazione  | predisporre il piano ferie di ciascun lavoratore   | di volta in volta decidere a chi affidare l'incarico di addetto alle emergenze anche in assenza di formazione specifica                       | predisporre il piano aree pubbliche   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica  | è il documento operativo del cantiere, che definisce le strategie da applicare prontamente in caso di emergenza   | è il documento che identifica il piano lavori  | è il documento che segue i contenuti del piano di caratterizzazione   | riporta la planimetria dell'area di cantiere  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica deve comprendere   | il coordinamento con le diverse imprese, con gli enti di soccorso e l'attribuzione dei ruoli ai diversi operatori coinvolti   | le aree ai punti ristoro   | le aree in cui è prevista l'attività fisica   | l'elenco delle targhe delle vetture presenti giornalmente nel cantiere                                      |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica deve comprendere   | tutti gli elaborati progettuali utili per una corretta gestione dell'emergenza, planimetrie, indicazioni delle vie di accesso, postazioni SOS   | le aree in cui si trovano i punti ristoro  | la colonnina SIP per il collegamento telefonico alla centrale d'emergenza   | tutti gli elaborati progettuali della zona circostante il cantiere per una corretta gestione dell'emergenza |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, al personale che opera in un cantiere di bonifica  | deve essere impartito un corso formativo generale sulle emergenze relative al cantiere mentre un corso più approfondito inerente la gestione delle emergenze deve essere rivolto agli addetti all'emergenza | non c'è bisogno di impartire corsi sulla sicurezza perché non sono obbligatori   | è sufficiente un corso specifico sulle emergenze di 15 minuti   | deve essere impartito un corso formativo generale sulle emergenze dovute agli effetti climatici             |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei  | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica i mezzi e le attrezzature d'intervento da utilizzare in caso di emergenza   | devono essere sempre efficienti opportunamente segnalati e distribuiti nell'intera area del cantiere  | vengono conservati dal committente dei lavori  | sono tenuti chiusi in un luogo ben riparato perché non devono essere facilmente accessibili per evitare un uso improprio                      | se non omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possono essere adoperati            |

|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un piano di emergenza di un cantiere di bonifica  | devono essere previste misure preventive e descritte in ciascuna area di intervento classificando le aree di rischio presenti nel cantiere   | le misure preventive sono sempre le stesse per ciascun cantiere  | non sono previste misure preventive   | le misure preventive devono prevedere i giorni di festa in cui il cantiere rimarrà chiuso     |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in un cantiere di bonifica viene designato   | dal datore di lavoro della ditta appaltatrice  | dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | dall'organismo di vigilanza   | dalla regione territorialmente competente   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in caso di emergenza in un cantiere di bonifica  | appena allertato di una emergenza deve prontamente attivare le procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione predisposto per il cantiere                                | deve informare immediatamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | deve avvisarsi velocemente verso l'uscita del cantiere                                    | deve informare immediatamente l'Albo nazionale gestori ambientali territorialmente competente |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in caso di emergenza in un cantiere di bonifica  | accertata la natura dell'emergenza, deve chiamare immediatamente i soccorsi adeguati alla necessità emergente  | deve informare dell'emergenza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | deve informare dell'emergenza il committente  | deve chiudere le porte del cantiere per evitare che i lavoratori si disperdano                |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'elenco dei numeri di telefono da chiamare in caso di necessità in un cantiere di bonifica deve essere esposto  | principalmente nella baracca dell'ufficio di cantiere ed eventualmente in altri punti strategici del cantiere stesso da determinarsi all'atto della stesura del piano di emergenza | presso la sede legale della società committente i lavori di bonifica   | presso l'Albo nazionale gestori ambientali territorialmente competente                    | mai nel cantiere  |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | L'Addetto al servizio delle emergenze di un cantiere di bonifica amianto deve sempre avere con sé  | istruzioni scritte con le principali nozioni di pronto intervento e primo soccorso   | un misuratore di pressione arteriosa per le impellenti necessità   | uno strumento di misura per misurare l'area in cui si è verificata l'emergenza            | un termometro   |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | L'Addetto al servizio delle emergenze in un cantiere di bonifica amianto   | deve garantire la presenza nel cantiere di bonifica sempre e comunque  | deve imparare a memoria i nomi di tutto il personale che opera nel cantiere perché in caso di emergenza dovrà accertarsi della loro presenza nel punto di raccolta | può delegare ad altra persona il compito di addetto anche se priva di adeguata formazione | può essere presente per un'ora al giorno, all'apertura e alla chiusura del cantiere           |
| 5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione in sede di allestimento di un cantiere di bonifica deve   | prevedere un numero sufficiente a fronteggiare eventuali emergenze di cassette di pronto soccorso  | deve valutare la professionalità dei lavoratori ammessi a frequentare il cantiere  | non deve chiedere nulla   | richiedere lo stato di salute di tutti i lavoratori da trasmettere al committente             |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali   | Secondo il D.I. 26.10.1995, nella valutazione del rischio da esposizione ad amianto, il datore di lavoro deve tenere conto dei rischi dovuti   | alla polvere proveniente dall'amianto e dai MCA (materiali contenenti amianto)   | alla mancata lavorazione di MCA (materiali contenenti amianto)   | alla polvere aerodispersa   | dagli agenti chimici contenuti nei pannelli di amianto  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali   | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità del lavoratore, dove il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro il datore di lavoro   | non presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio  | presenta una notifica al comune  | non presenta una notifica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica         | presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio                       |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali   | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità del lavoratore, dove il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, per l'attività di encapsulamento di MCA (materiali contenenti amianto) che si trovano in buono stato il datore di lavoro | non presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio  | presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio  | presenta una notifica al comune   | non presenta una notifica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica             |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali   | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio di esposizione del lavoratore di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori all'amianto  | quando lo richiede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | quando il lavoratore manifesta problemi di salute   | quando il lavoratore inizia a respirare male perché ha inalato forti quantità di amianto      |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali   | Secondo il D.lgs. n. 152/2006, in caso di avvenuto superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), il responsabile dell'inquinamento deve darne immediata notizia   | al comune e alle province competenti per territorio  | alla Procura della Repubblica  | alla Protezione civile  | alla Azienda sanitaria locale   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali   | Con il termine amianto, secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono designati   | sei silicati fibrosi   | tre silicati fibrosi   | quindici silicati fibrosi   | un silicato fibroso   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali   | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che comportano per i lavoratori un'esposizione ad amianto, è necessario  | l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie   | la definitiva sospensione di qualsiasi attività lavorativa   | un fazzoletto sulla bocca   | una mascherina  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali   | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro redatto dal datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di rimozione dell'amianto, deve prevedere   | le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno   | solo la protezione dall'ambiente esterno   | le misure necessarie a polverizzare i materiali   | solo le lavorazioni manuali da effettuare   |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, possono lavorare nella rimozione e smaltimento dell'amianto   | i lavoratori che hanno seguito corsi di formazione professionale sulla rimozione, smaltimento dell'amianto   | nessun lavoratore al di sotto dei 40 anni anche se ha frequentato corsi professionali specifici  | i lavoratori che hanno esperienza anche senza corsi professionali nell'ambito della rimozione e smaltimento dell'amianto         | nessun lavoratore sopra ai 55 anni   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i lavoratori addetti alla rimozione dell'amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria   | ogni tre anni  | ogni anno  | dopo ogni lavoro effettuato a contatto con l'amianto   | ogni 10 anni   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il lavoro può proseguire in una zona interessata da superamento del valore limite di esposizione per l'amianto  | nel caso in cui il datore di lavoro individui le cause del superamento e addotti le misure appropriate per ovviare alla situazione   | in nessun caso   | solo se i lavoratori si assumono, con dichiarazione sottoscritta, tutta la responsabilità delle conseguenze sulla propria salute | a discrezione del datore di lavoro   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, quando si parla di Esposizioni Sporadiche di Debole Intensità (ESEDI) ci si riferisce   | all'attività effettuata per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento, per non più di 2 interventi al mese e corrisponda a un massimo livello di esposizione a fibre di amianto pari a 10 ff/l calcolate rispetto a un periodo di 8 ore | all'attività effettuata per un massimo di 600 ore l'anno, per non più di 40 ore per singolo intervento, per non più di 10 interventi al mese | all'attività che è effettuata per un massimo di 6 ore l'anno, per non più di una ora per singolo intervento                      | quando l'attività lavorativa si svolge continuamente, per tutto l'anno, in ambienti esposti a fibre di amianto |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per rischi interferenti si intendono  | tutti i rischi derivanti da interferenze correlate all'affidamento di attività ad appaltatori e lavoratori autonomi all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DVRI   | tutti i rischi   | quegli specifici propri degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti                          | quegli specifici propri dell'attività del committente  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se durante il monitoraggio ambientale dovessero emergere concentrazioni di amianto nell'aria superiori al limite fissato, il datore di lavoro deve informare              | i lavoratori coinvolti   | l'istituto nazionale per la previdenza sociale   | immediatamente l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente   | l'ufficio risorse umane della sua azienda  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, in presenza di amianto la tuta monouso in Tyvek con cappuccio deve garantire una protezione tipo  | 6  | 4  | 0  | 5  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, prima dell'esposizione alla polvere di amianto, il lavoratore deve effettuare come accertamento specifico un esame  | del torace   | dell'udito   | del sangue   | delle urine  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il documento di notifica redatto dal datore di lavoro per un cantiere di bonifica amianto deve contenere  | almeno una descrizione sintetica dell'ubicazione del cantiere, dei tipi e quantitativi di amianto manipolati nonché delle attività e procedimenti applicati  | informazioni su quante bonifiche amianto ha eseguito l'azienda   | tutte le bonifiche amianto a cui hanno partecipato tutti i lavoratori  | informazioni sullo stato dei lavoratori  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro effettua una nuova notifica   | ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto  | quando si ammalano tutti i lavoratori  | quando viene denunciato all'Autorità Giudiziaria   | quando si ammala un lavoratore   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto deve essere presentata all'organo di vigilanza   | 30 giorni prima dell'inizio dei lavori   | 1 giorno prima dell'inizio dei lavori  | 100 giorni prima dell'inizio dei lavori  | 10 giorni prima dell'inizio dei lavori   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica preliminare deve essere trasmessa, prima dell'inizio dei lavori, dal Responsabile dei Lavori o dal committente,   | all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti   | all'Ufficio Tecnico Comunale   | all'impresa  | all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se il lavoratore non espone apposita tessera di riconoscimento, la sanzione prevista per il datore di lavoro e il dirigente è   | la sanzione amministrativa pecunaria   | un'ammenda   | nessuna  | solo arresto   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve conservare la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore   | dieci anni cessato il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro   | fino al termine dei lavori   | per un anno  | per cinque anni  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, le figure con compiti specifici necessari per evitare infortuni nominate dal titolare dell'impresa appaltatrice sono il   | Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza e il Responsabile per le emergenze   | coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e l'RSPP   | Direttore dei lavori   | coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione                                 |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in Italia gli Organismi di Vigilanza nei cantieri comprendono, oltre alla Polizia giudiziaria, in genere, ai Vigili del fuoco e all'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) | ASL- SPISAL, DPL, INAIL - ISPESL   | INPS   | Ufficio del registro   | Vigili urbani  |

|  |  |   |   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di violazione di natura penale gli ispettori trasmettono la notizia di reato   | alla Procura  | ai Carabinieri  | al comune territorialmente competente  | alla Pretura  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, un apparecchio di sollevamento materiali deve essere sottoposto a verifiche periodiche   | se solleva carichi superiore a 2 quintali   | mai   | sempre   | se solleva carichi superiore a 2 tonnellate                                   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Comitato Paritetico Territoriale ha la funzione di  | effettuare la formazione sulla sicurezza del lavoro e attività formativa  | vigilare sui contratti collettivi di lavoro   | effettuare controlli in materia tributaria   | vigilare sulle norme in materia di sicurezza                                  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, laddove l'organo di vigilanza emetta una contravvenzione per irregolarità accertata, il datore di lavoro può ottenere l'estinzione del reato   | mediante l'adempimento della prescrizione impartita e il pagamento della sanzione   | mediante regolarizzazione, con qualsiasi strumento, della situazione accertata              | attraverso una dichiarazione a verbale in fase di accertamento   | mediante il solo adempimento della prescrizione impartita                     |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino  | personale irregolare oltre il 20% del totale e per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro  | irregolarità sul cantiere   | personale irregolare oltre il 50% del totale e per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro | reiterate violazioni su tempi e orario di lavoro                              |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore deve essere conservata dal datore di lavoro  | per dieci anni  | per sei mesi  | per un anno  | fino al termine dei lavori  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, trenta giorni prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto deve essere inviata all'organo di vigilanza copia del piano di lavoro  | VERO  | vero, ma solo se la matrice di amianto da rimuovere è in forma solida                       | falso, la copia del piano va presentato un giorno prima dell'inizio dei lavori   | FALSO   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità del lavoratore, dove il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, durante attività di confinamento di MCA (materiali contenenti amianto) che si trovano in buono stato il datore di lavoro | non presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio   | presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio                     | presenta una notifica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | presenta una notifica al comune   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza è  | il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro  | un dispositivo di protezione individuale  | redatto dall'unità sanitaria locale più vicina al cantiere   | redatto dal responsabile della sicurezza e della prevenzione                  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori   | nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea   | solo nel caso in cui in cantiere sia prevista la presenza di più imprese contemporaneamente | sempre   | solo in presenza del rischio dovuto alle polveri di amianto                   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/ giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici viene verificata  | mediante presentazione da parte del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredata da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro | non è necessario dimostrare alcuna idoneità tecnico-professionale                           | mediante presentazione da parte dell'impresa di un curriculum dei lavori eseguiti  | mediante la sola presentazione del documento unico di regolarità contributiva |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese contemporaneamente, il committente deve designare  | il coordinatore per l'esecuzione dei lavori   | un unico progettista  | un solo ufficio del personale  | un unico medico   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di Coordinamento e di sicurezza è redatto   | dal coordinatore della progettazione  | dal responsabile di cantiere  | dal committente  | dall'impresa  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi in cui è previsto dalla legge, la notifica preliminare deve essere trasmessa dal committente o dal Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori,   | all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti  | all'Ufficio Tecnico Comunale  | all'impresa  | all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni                                   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e Coordinamento viene trasmesso  | a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori  | al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori          | alla sola impresa appaltatrice   | all'Ufficio tecnico comunale  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i progetti di messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, devono essere accompagnati da  | accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate   | una comunicazione al datore di lavoro   | una indagine preliminare del superamento delle soglie di inquinamento  | nessun provvedimento  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro deve prevedere  | le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno  | le misure necessarie a polverizzare i materiali   | solo le lavorazioni manuali da effettuare  | solo la protezione dall'ambiente esterno                                      |

| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il DUVRI è il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze è redatto   | Valutazione dei Rischi da Interferenze  | Valore dei Rischi Incidental  | Valutazione dei Rischi Incidental   | Valutazione dei Rischi Incrementali  |
|--|---|---|---|---|--|
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze è obbligatorio   | dal datore di lavoro committente  | dal Responsabile di cantiere  | sia dall'impresa appaltatrice che dal datore di lavoro in maniera indipendente fra loro   | dall'impresa appaltatrice  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici all'interno della propria azienda   | fornisce alle imprese dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate   | fornisce solo una planimetria della propria azienda   | in ogni caso in cui vi è una mera fornitura senza installazione   | se lo decide il medico competente  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto, ai sensi dell'Allegato 1 del DM 6 settembre 1994, è preferibile utilizzare membrane filtranti con un  | basso valore di sostanze interferenti   | assorbimento delle sostanze interferenti  | alto valore di sostanze interferenti  | desorbiamento termico delle sostanze interferenti  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto con membrane filtranti con basso valore di sostanze interferenti, ai sensi dell'Allegato 1 del DM 6 settembre 1994, si utilizza un porta membrana in   | alluminio dal diametro di 25 mm, corredata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm   | ferro dal diametro di 1.000 mm, corredata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm                                    | nichel dal diametro di 5 metri, corredata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm  | potassio dal diametro di 25 metri corredata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, il filtro a cassetta per il campionamento delle fibre aerodisperse di amianto è costituito  | da una membrana filtrante, inserita su un supporto in cellulosa (PAD) e alloggiata in un porta filtro "monouso" in plastica conduttriva di colore nero  | da una black box in cui è riposto il filtro "monouso" in plastica conduttriva di colore nero  | da una membrana assorbente e rilasciante, inserita su un supporto in cellulosa (PAD) e alloggiata in un porta filtro "monouso" in plastica conduttriva di colore nero | solo da un porta filtro "monouso" in plastica conduttriva di colore nero                             |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, la tipologia del campionamento per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto è   | ambientale e personale  | del suolo e dell'acqua  | solare  | fisico e psicologico   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Nel campionamento personale per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto, ai sensi dell'Allegato 1 del DM 6 settembre 1994, è meglio utilizzare un campionatore con   | buone capacità di compensazione sulle perdite di carico (almeno 1.000 mm/H <sub>2</sub> O), in modo da effettuare campionamenti anche nelle condizioni più difficili e con alte concentrazioni di polverosità                               | limitate capacità di compensazione sulle perdite di carico (almeno 1.000 mm/H <sub>2</sub> O)   | poche capacità di assorbimento sulle perdite di carico (almeno 100 mm/H <sub>2</sub> O)   | nessuna capacità di compensazione sulle perdite di carico (almeno 1.000 mm/H <sub>2</sub> O)         |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, ai fini della determinazione quantitativa delle varie forme di amianto le tecniche analitiche microscopiche-ottiche permettono di   | distinguere tra le varietà asbestiformi e quelle non asbestiformi di uno stesso minerale ma forniscono dati solo in termini di numero di fibre presenti in un campione  | permettono di quantificare e correggere l'assorbimento dei raggi ultravioletti da parte del campione di fibre aerodisperse di amianto | quantificare e correggere in maniera semplice l'effetto di assorbimento dei raggi X da parte del campione di fibre aerodisperse di amianto                            | assorbire un maggior numero di fibre aerodisperse togliendole all'ambiente di lavoro                 |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, la misura della contaminazione da amianto in un ambiente è effettuata con diverse metodologie di prelievo e analisi, la più comune di queste è quella della MOCF Microscopia  | ottica in contrasto di fase   | a raggi X in contrasto di fase  | a infrarossi in contrasto di fase   | termometrica in contrasto di fase  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, il quantitativo di fibre di amianto disperse nell'aria cui si fa solitamente riferimento per la determinazione della contaminazione ambientale nelle postazioni di vita o di lavoro è dato dal rapporto di concentrazione, che esprime il numero di | fibre di amianto presenti in un volume d'aria prestabilito  | fibre di amianto presenti in un volume di gas prestabilito  | fibre di amianto presenti in un volume di acqua prestabilito  | litri di aria respirati presenti in un volume prestabilito   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, il campionamento per la successiva analisi attraverso il Microscopio ottico in contrasto di fase viene eseguito effettuando un prelievo di aria per   | aspirazione con filtrazione su un'apposita membrana   | aspirazione con filtrazione su un'apposita guaina   | aspirazione con filtrazione su un'apposita garza tessile  | assorbimento   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, per le successive analisi in laboratorio la membrana utilizzata per il campionamento di fibre aerodisperse di amianto viene   | trattata per essere esaminata al microscopio in contrasto di fase, dove si procede a un conteggio delle fibre depositate. Il risultato del conteggio, rapportato al volume d'aria prelevato, fornisce il valore di concentrazione ricercato | miscelata in ambiente chiuso con altre fibre di amianto   | bagnata con soluzioni saline  | riscaldato termicamente  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il valore limite di contaminazione di un determinato inquinante è un valore al quale si ritiene che la popolazione considerata possa rimanere esposta   | senza incrementare in maniera significativa, o socialmente accettabile, la probabilità di ammalarsi a causa dell'esposizione all'agente considerato   | in via accidentale  | solo in via straordinaria   | riportando gravi malattie  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, le fibre di amianto regolamentate sono quelle particelle fibrose aventi lunghezza maggiore di   | 5 micron, diametro inferiore a 3 micron e il rapporto di allungamento maggiore di 3   | 5 metri, diametro inferiore a 3 dm e il rapporto di allungamento maggiore di 3  | 5 dm, diametro inferiore a 3 dm e il rapporto di allungamento maggiore di 3   | 5 cm, diametro inferiore a 3 cm e il rapporto di allungamento maggiore di 3                          |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, se nelle operazioni di rimozione dell'amiante è previsto il superamento dei limiti di esposizione, occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale  | avvisare il datore di lavoro   | non aprire il cantiere                                   | avvisare il Pronto Soccorso   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli oggetti inamovibili presenti nell'area di un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato e accuratamente sigillati sul posto prima dell'inizio dei lavori  | rimossi prima della fine dei lavori  | lavati   | lasciati scoperti   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi dell'Allegato del DM 6 settembre 1994, le armature dell'iluminazione presenti nell'area di un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere bonificate mediante rimozione, incapsulate o confinate   | lasciate scoperte  | rimosse prima della fine dei lavori                      | lavate  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento presenti in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere asportati, puliti e tolti dalla zona di lavoro prima dell'inizio dei lavori  | rimossi prima della fine del lavoro  | lavati   | lasciati scoperti   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento presenti nell'area di un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | devono essere rimossi e posti in sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come rifiuti contenenti amianto. I filtri permanenti vanno puliti a umido e reinstallati non devono essere toccati dagli addetti specializzati | devono essere rimossi dopo la fine dei lavori            | devono essere lasciati scoperti                                       |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse e radiatori presenti nel cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da un nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato | lavati prima dell'inizio dei lavori  | rimossi dopo la fine dei lavori                          | lasciati scoperti   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, il pavimento dell'area di lavoro in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere ricoperto con uno o più fogli di polietilene di spessore adeguato  | totalmente rimosso dopo la fine dei lavori   | lasciato scoperto  | lavato prima dell'inizio dei lavori                                   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, le pareti della zona di lavoro in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità  | lasciate scoperte  | lavate prima dell'inizio dei lavori                      | rimosse dopo la fine dei lavori                                       |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, le barriere di fogli di plastica installate nel cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)   | vanno mantenute durante tutta la preparazione del lavoro e bisognerà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti  | devono essere periodicamente lavate durante i lavori     | devono essere rimosse prima dell'inizio dei lavori                    |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, tutti i cavedi e le altre possibili comunicazioni per il passaggio cavi in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere individuati e sigillati   | lasciati aperti  | periodicamente lavati durante i lavori                   | rimossi prima dell'inizio lavoro                                      |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, i fori e le fessure presenti nella zona di lavoro in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)   | vanno tamponati con silicone o schiume espande   | devono essere rimossi dopo l'inizio dei lavori           | devono essere lasciati aperti   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, nel caso in cui il cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) venga realizzato all'interno di un edificio, le porte e le finestre presenti   | vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture  | devono essere lavate quotidianamente                     | devono essere sempre lasciate aperte per far circolare l'aria esterna |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, nell'area di cantiere che prevede il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), deve essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro  | la baracca del Responsabile di cantiere  | una sala mensa per gli operai specializzati              | una sala riposo per gli operai specializzati                          |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, nell'area di cantiere che prevede il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a terra  | predisposta una sala mensa per gli operai specializzati  | predisposta una sala riposo per gli operai specializzati | predisposta la baracca del responsabile di cantiere                   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario  | è necessario anche l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico)                           | inserire all'interno del cantiere tutti i locali necessari agli operatori (es. bagni, sala riposo, sala mensa, infermeria)                               | recintare il perimetro del cantiere con filo elettrico   | prevedere un allarme acustico antintrusione  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di estrazione di un confinamento dinamico realizzato per un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve garantire   | un gradiente di pressione tale che si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre                               | che non si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno ma solo dall'interno verso l'esterno del cantiere in modo da far fuoriuscire le fibre | che ci sia un continuo flusso d'aria dall'interno verso l'esterno  | che i lavoratori escano dall'area di cantiere entro l'orario di lavoro                                 |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di estrazione di un confinamento dinamico realizzato per un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) garantisce   | il rinnovamento dell'aria e riduce la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area di lavoro   | che i lavoratori escano dall'area di cantiere entro l'orario di lavoro   | che non si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno ma solo dall'interno verso l'esterno del cantiere in modo da far fuoriuscire le fibre | che ci sia un continuo flusso d'aria dall'interno verso l'esterno                                      |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, l'uscita del sistema di aspirazione nell'area di cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve  | attraversare le barriere di confinamento; l'integrità delle barriere deve essere mantenuta sigillando i telai di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita | attraversare tutto il cantiere e le barriere fisiche devono essere lasciate aperte   | arrivare fino agli spogliatoi del cantiere e le barriere fisiche devono essere lasciate aperte   | arrivare fino alla portineria e le barriere fisiche devono essere lasciate aperte                      |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, l'aria aspirata dagli estrattori nell'area di cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere  | efficacemente filtrata con filtro assoluto HEPA prima di essere emessa all'esterno del cantiere  | passata ai raggi infrarossi  | soggetta a lavaggio termico  | rilasciata all'esterno in modo da disperdere le fibre  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, gli estrattori del sistema di aspirazione nell'area di un cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere muniti di                        | un filtro HEPA   | raggi infrarossi   | una garza sterile  | un segnalatore acustico  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, gli estrattori del sistema di aspirazione nell'area di un cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere messi in funzione                | prima che i MCA (materiali contenenti amianto) vengano manomessi   | dopo ciascun turno di lavoro   | alla fine della giornata di lavoro   | alla chiusura del cantiere   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), gli estrattori del sistema di aspirazione devono funzionare ininterrottamente 24 ore su 24                                  | VERO   | falso, è sufficiente che funzionino solo 12 ore al giorno  | FALSO  | falso, è sufficiente che funzionino solo 8 ore al giorno   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, gli estrattori del sistema di aspirazione dell'area di cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) servono   | a mantenere il confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sia completa   | a immettere aria e ossigeno  | per avvisare il personale del fine turno   | per trattare i MCA (materiali contenenti amianto)  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in caso di interruzione di corrente elettrica che provochi l'arresto degli estrattori del sistema di aspirazione l'attività | di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve essere interrotta   | può continuare purché vengano indossati DPI nuovi ogni ora   | può continuare purché vengano indossati i DPI  | di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve continuare in attesa che riprenda la corrente |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, tutti i materiali di amianto rimossi e caduti all'interno dell'area di lavoro di un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere   | insaccati finché sono umidi  | portati fuori dal cantiere   | accatastati in una parte del cantiere  | bruciati all'interno del cantiere  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), per determinare quando i filtri dell'estrattore del sistema di aspirazione devono essere sostituiti                         | l'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consente di determinare quando i filtri devono essere sostituiti  | non esistono tecniche ma serve solo il controllo visivo dell'addetto specializzato   | l'estrattore deve essere munito di un sistema di allerta ottico che proietti sul pavimento l'avviso del cambio filtri                                    | l'estrattore deve avere un segnalatore acustico che avvisi della sostituzione dei filtri               |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il cambio filtri dell'estrattore del sistema di aspirazione deve avvenire   | all'interno dell'area di lavoro, a opera di personale munito di mezzi di protezione individuale per l'amianto  | in qualsiasi luogo, purché a opera del datore di lavoro  | all'esterno dell'area di lavoro  | in qualsiasi luogo, purché a opera di personale non munito di DPI                                      |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), i filtri usati dell'estrattore del sistema di aspirazione devono essere   | insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto   | riutilizzati in altre aree   | lavati   | trattati come rifiuti urbani   |

|  |   |  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è composto da   | 4 zone distinte  | 10 zone distinte   | 8 zone distinte   | 18 zone distinte  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, le zone del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono   | locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria e locale incontaminato  | locale riposo, locale doccia, locale mensa e zona estrazione | zona estrazione e locale freddo                               | locale incontaminato e spogliatoio  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, il locale equipaggiamento del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) ha   | due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia   | un solo accesso dall'area di lavoro                          | un solo accesso alla doccia                                   | quattro accessi, due dall'area di lavoro gli altri due dal locale mensa         |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, il locale doccia del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)   | è accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria e contiene una doccia con acqua calda e fredda ed è dotato ove possibile di servizi igienici  | ha un solo accesso alla doccia                               | ha un solo accesso dall'area di lavoro                        | ha quattro accessi, due dall'area di lavoro gli altri due dal locale refettorio |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, la chiusa d'aria del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è realizzata tra il locale doccia e il locale spogliatoio incontaminato                         | doccia e il locale spogliatoio incontaminato   | doccia e il locale equipaggiamento                           | riposo e il locale spogliatoio incontaminato                  | lavoro e il locale refettorio   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, il locale incontaminato del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | ha un accesso dall'esterno e una uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale deve essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno   | è realizzato tra il locale lavoro e il locale chiusa d'aria  | è realizzata tra il locale doccia e il locale equipaggiamento | è realizzato tra il locale riposo e il locale doccia                            |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, per le zone al di fuori dell'area di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), contaminate da polvere o residui conseguenti al lavoro fatto, deve essere fatta giornalmente fatta la pulizia con | aspirazione a secco o con metodo a umido   | le ramazze   | l'estrattore della camera di decontaminazione                 | asfaltatura dedicata  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, per poter accedere all'area di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), ciascun operaio deve  | togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato e indossare un respiratore dotato di filtri efficienti e indumenti protettivi, prima di accedere alla zona di equipaggiamento e accesso all'area di lavoro | togliere il respiratore                                      | fare la doccia  | spiegner la sigaretta o il cellulare,   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere definiti sulla base  | del rischio di diffusione di fibre connesso all'attività svolta nel cantiere   | dell'anzianità lavorativa                                    | della cartella sanitaria                                      | dell'età dei lavoratori   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) vanno indossati  | negli appositi spogliatoi prima di accedere alla zona contaminata o potenzialmente contaminata   | durante l'attività di bonifica                               | a casa prima di andare al lavoro                              | al termine della giornata lavorativa  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) possono essere   | monouso o riutilizzabili   | a uso interno e a uso esterno                                | ad uso primario o a uso secondario                            | a doppio uso o a uso interno  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) monouso al termine dell'attività giornaliera in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)   | devono essere sostituiti e gestiti come rifiuti  | possono essere raccolti e utilizzati per altri lavori        | possono essere messi nei cassettoni per i rifiuti urbani      | possono essere scambiati tra lavoratori dello stesso cantiere                   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) riutilizzabili al termine del turno di lavoro in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | saranno recuperati per la necessaria decontaminazione  | possono essere messi nei cassettoni per i rifiuti urbani     | possono essere raccolti e utilizzati per altri lavori         | possono essere scambiati tra lavoratori dello stesso cantiere                   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) monouso al termine del loro utilizzo in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono assimilabili a rifiuti   | contenenti amianto   | assimilati agli urbani                                       | artigianali   | urbani  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono i mezzi protettivi  | delle vie respiratorie e abbigliamento protettivo  | del torace e degli arti inferiori                            | degli occhi e della testa                                     | delle mani e dei piedi  |

|  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, i respiratori utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale), si distinguono in respiratori autonomi con bombola di aria o di ossigeno compressi (autorespiratori) e respiratori isolati non autonomi (a presa d'aria esterna o ad adduzione di aria compressa) | interni e in respiratori esterni   | primari e in respiratori secondari  | di prima fase e in respiratori di seconda fase  |   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, i respiratori a filtro come DPI (dispositivi di protezione individuale) del lavoratore di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | sono in grado di rimuovere una limitata concentrazione di contaminanti dall'aria il ricorso a respiratori isolanti consente di raggiungere valori del fattore di protezione nominale sino a 10.000 fibre/cm                  | assorbono le fibre aerodisperse   | possono essere utilizzati solo per due ore  | devono lavorare in ambienti senza ossigeno  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, nei respiratori a filtro come DPI (dispositivi di protezione individuale) del lavoratore di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | l'aria da inspirare passa attraverso un filtro che trattiene le fibre di amianto   | l'aria da inspirare passa attraverso convertitore respiratorio  | le fibre di amianto vengono respirate   | l'aria da inspirare non passa attraverso un filtro bensì attraverso una guaina che trattiene le fibre di amianto              |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, nella manipolazione di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) filtri   | antipolvere di alta efficienza classe P3   | di policarbonato  | antipolvere di media efficienza   | antipolvere di bassa efficienza   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, se durante l'attività di manipolazione dell'amianto in un cantiere di bonifica ci sono anche gas devono essere utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) filtri  | combinati con protezione antipolvere P3  | monodose  | monostadio  | secondari   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, i filtri utilizzati per i DPI (dispositivi di protezione individuale) protettivi delle vie respiratorie utilizzati in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono di tipo   | autonomo o non autonomo  | inverso   | primario e secondario   | interno ed esterno  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, i respiratori a filtro utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono suddivisi in respiratori   | a semimaschera, a maschera intera e a cappuccio o elmetto  | bifacciali e monofacciali   | a conduzione primaria e a conduzione secondaria   | a primo stadio e a secondo stadio   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, i respiratori a maschera intera utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | assicurano anche la protezione degli occhi, fornendo un grado di protezione più elevato di quello a semimaschera   | lavorano utilizzando uno stadio secondario d'aria e idrogeno e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno | lavorano a pressione positiva   | lavorano lasciando scoperti gli occhi e possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno                                 |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, le caratteristiche tecniche dei respiratori da utilizzare per le attività di bonifica come DPI (dispositivi di protezione individuale) sono contenuti  | nelle norme tecniche EN  | nella Direttiva europea in materia di amianto   | nel Regolamento europeo sull'amianto  | nella legislazione regionale  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i respiratori autonomi utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)   | sono provvisti di una scorta separata di aria che consente all'operatore di non dipendere dall'atmosfera circostante e quindi possono essere utilizzati sia in atmosfere pericolose che in condizioni di carenza di ossigeno | sono sprovvisti di una scorta separata di aria e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno               | lavorano attraverso una presa di aria laterale e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno | lavorano utilizzando uno stadio secondario d'aria e idrogeno e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, lo scopo dell'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di Protezione Individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è  | quello di minimizzare il deposito delle fibre di amianto sulla pelle e sui capelli che possono costituire veicolo della diffusione delle fibre   | quello di rilasciare il calore corporeo   | quello di lasciare delle parti del corpo scoperte per consentire un maggior movimento                           | non lasciare traspirare la pelle  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, lo scopo dell'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di Protezione Individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello di  | ridurre il più possibile le parti del corpo scoperte   | impedire la traspirazione della pelle   | lasciare delle parti del corpo scoperte per consentire una maggiore libertà di movimento                        | rilasciare il calore corporeo   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, l'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di Protezione Individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è generalmente costituito da una   | tuta intera, soprascarpe, copritesta o cappuccio e guanti del tipo a perdere   | garza coprente  | guaina impermeabile   | tuta in neoprene  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, le giunzioni dell'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di protezione individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere  | sigillate mediante nastratura adesiva  | chiuse con spille   | chiuse mediante cerniera  | lasciate aperte   |

|  |  |   |   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, sotto l'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di protezione individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario indossare   | biancheria a perdere  | una tuta in neoprene  | nulla  | una guaina impermeabile   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, gli operatori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) prima di indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale) devono   | togliersi qualsiasi oggetto non strettamente necessario all'attività di manipolazione   | andare nel refettorio   | fare colazione   | andare ai servizi igienici  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, l'abbigliamento protettivo non riutilizzabile che i lavoratori indossano in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)  | deve essere catalogato con apposito codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) identificativo, raccolto in apposito contenitore sigillato e gestito come un rifiuto speciale pericoloso                  | può essere depositato nei cassonetti per rifiuti urbani o assimilati presenti in cantiere | deve essere lavato e messo ad asciugare in apposita area                                 | può essere portato a casa dal lavoratore pur un successivo uso (ad es. per il giardinaggio) |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, nel cantiere di bonifica per la rimozione di MCA (materiali contenenti amianto), dopo l'allestimento e l'installazione dell'unità di decontaminazione, prima delle operazioni che comportano la manomissione dell'amianto, è | opportuno che i sistemi di confinamento siano collaudati mediante prove di tenuta   | necessario rimuovere l'installazione  | necessario rimuovere l'unità di decontaminazione   | necessario testare i DPI in area contaminata  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, la prova con fumogeni per il collaudo dei sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) consiste nel saturare, a estrattori spenti, l'area di lavoro con                            | un fumogeno e nell'osservare, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo   | gas metano  | gas volatili   | radon   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, durante la prova con fumogeno per il collaudo dei sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) occorre ispezionare   | barriere di confinamento, perimetro esterno dell'edificio, piano sovrastante, a seconda delle situazioni  | eventuali porte e finestre all'interno del cantiere                                       | l'unità di decontaminazione  | l'estrattore  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, se emergono eventuali falle nella barriera di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) dopo la prova di tenuta con fumogeno   | tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno   | le falle individuate vanno segnalate con apposito cartello                                | tutte le falle individuate vanno sigillate dall'esterno                                  | le falle individuate devono essere allargate  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, la prova di collaudo della depressione per i sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) consiste nell'accendere gli estrattori, uno alla volta, e osservare                      | i telai di plastica delle barriere di confinamento che devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro  | le barriere di confinamento: devono aprirsi   | i telai di plastica delle barriere di confinamento: non deve verificarsi alcun movimento | i telai di plastica delle barriere di confinamento: questi devono sgonfiarsi immediatamente |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, il test di collaudo della depressione per i sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di materiali contenenti amianto deve essere effettuato in particolare   | all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte | nella camera di decontaminazione  | all'interno del cantiere, in prossimità delle finestre                                   | all'interno del cantiere  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, la misura della depressione per i sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) può essere effettuata con un  | manometro differenziale   | barometro differenziale   | termometro differenziale   | anemometro differenziale  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, nell'area di un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) che prevede il confinamento dinamico i filtri dell'estrattore del sistema di aspirazione devono essere  | insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto  | lavati  | trattati come rifiuti urbani   | riutilizzati in altre aree  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, i MCA (materiali contenenti amianto) rimossi dall'area di lavoro del cantiere di bonifica devono essere  | insaccati, catalogati con apposito EER (Elenco europeo dei rifiuti) e gestiti come rifiuti pericolosi   | trattati come rifiuti urbani  | lavati e portati in discarica  | riutilizzati in altre aree  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, durante i lavori di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) in un cantiere di bonifica è necessario provvedere a  | periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto  | sostituire il Responsabile di cantiere  | lavare i DPI (dispositivi di protezione individuale)                                     | periodici lavaggi delle attrezature   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, la pulizia periodica e l'insaccamento dei materiali contenenti amianto impediscono   | una concentrazione pericolosa di fibre disperse nell'area di cantiere   | l'usura dei DPI (dispositivi di protezione individuale)                                   | un accumulo di polveri e rifiuti che possono ostacolare le manovre di lavoro             | l'usura del locale equipaggiamento  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, tutto il materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere  | imballato in sacchi di plastica sigillabili, etichettati con apposito codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) e destinati alle operazioni di smaltimento  | recuperato per essere destinati ad altri cantieri   | lavato e asciugato   | triturato direttamente nell'area di lavoro del cantiere                                     |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, i sacchi contenenti tutto il materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere identificati con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge  | lasciati nell'area di cantiere  | di colore blu   | inviai a recupero   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del DM 6.9.1994, l'area di lavoro al termine della rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di encapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse   | spazzata con ramazze  | asfaltata nuovamente  | lavata con agenti schiumogeni   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, conclusa l'operazione di pulizia dell'area di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), deve essere eseguito un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (inclusi travì e impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere              | una specifica asfaltatura in materiale gommato  | un encapsulamento della pavimentazione  | un ulteriore lavaggio   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), se dopo la seconda pulizia a umido sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite   | a umido perché le zone devono essere lasciate pulite a vista  | con agenti schiumogeni  | in qualsiasi modo<br>e incapsulate  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, l'imballaggio per i rifiuti contenenti amianto deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali e deve avere apposita etichettatura  | realizzato in plastica ricoperta da catrame   | realizzato in tessuto   | realizzato in plastica biodegradabile   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, tutti i rifiuti derivanti dai lavori dei cantieri di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i rifiuti taglienti  | avviati al trasporto in un singolo contenitore, imballando separatamente i rifiuti taglienti  | avviati al trasporto in sacchi in plastica biodegradabile                         | imballati in sacchi di carta e avviati al trasporto                                       |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6.9.1994, i sacchi per i rifiuti derivanti dai lavori dei cantieri di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) vanno riempiti per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco non ecceda i 30 kg  | fino al massimo   | fino ad arrivare a un peso minimo di 1.000 kg                                     | fino a un terzo   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro redatto dal datore di lavoro deve contenere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno   | le misure necessarie a polverizzare i materiali   | solo la protezione dall'ambiente esterno  | solo le lavorazioni manuali da effettuare   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, se in una zona interessata da un cantiere si registra un superamento del valore limite di esposizione per l'amianto, l'attività di bonifica può proseguire se il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta le misure appropriate per ovviare alla situazione | può proseguire solo se i lavoratori si assumono, con dichiarazione sottoscritta, tutta la responsabilità delle conseguenze sulla propria salute | può proseguire se il datore di lavoro cambia gli operai addetti                   | non può proseguire e deve essere immediatamente chiuso il cantiere                        |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il casco di protezione, in caso di forte sollecitazione meccanica,  | deve essere sostituito  | deve essere sostituito solo se è stato deformato                                  | va sostituito solo se presenta delle fratture visibili                                    |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli otoprotettori sono obbligatori quando il rumore istantaneo è maggiore di 85 dB e il rumore medio giornaliero è maggiore di 80 dB  | si è cardiopatici   | non si riesce a vedere a distanza di 10 metri                                     | si è a contatto con temperature superiori a 60 gradi                                      |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento è trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori   | alla sola impresa appaltatrice  | all'Ufficio tecnico comunale  | al medico competente  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è consentito il deposito di materiali sulle impalcature e sui ponti di servizio solo per il deposito temporaneo di materiali e attrezzi necessari ai lavori con un peso inferiore alla resistenza strutturale del ponteggio   | mai, in nessun caso   | solo se non occupano più di un intero piano dell'impalcato                        | solo per il deposito dei materiali di demolizione   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'altezza dei montanti deve superare l'ultimo impalcato di  | almeno 1,20 m   | 0,30 m  | non è necessario che superi l'ultimo impalcato  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il PIMUS è il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio  | il marchio impresso sui ponteggi prodotti dagli Stati Uniti   | il piano di sicurezza   | un medicinale per curare le contusioni in cantiere  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in tema di ponteggi, è consentito un distacco del piano di calpestio dell'impalcato dalla muratura non superiore a 20 cm  | è consentito alcun distacco   | c'è alcun limite al valore del distacco   | superiore a 50 cm   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il materiale di demolizione in alto deve essere trasferito a terra  | trasportato oppure convogliato in appositi tubi costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo                                | gettato dall'alto dopo averlo bagnato, assicurandosi che non vi sia nessuno sotto | con l'ascensore condominiale  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nella realizzazione di un'opera in un cantiere mobile o temporaneo, sono previste sanzioni anche penali solo per committenti, responsabili dei lavori, coordinatori, datori di lavoro, dirigenti, lavoratori autonomi   | datori di lavoro  | coordinatori  | operai  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di esposizione ad amianto dei lavoratori, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite  | è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato              | è necessario indossare una mascherina di protezione individuale                   | il lavoro può comunque continuare anche senza DPI (dispositivi di protezione individuale) |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Ai sensi della circolare 7.12.2018, prot. n. 152, l'esperienza maturata dal responsabile tecnico nella categoria 10 A può essere considerata valida anche ai fini dell'esperienza richiesta per la categoria 10 B solo per la classe e)   | se il responsabile tecnico ha maturato più 5 anni di esperienza   | se il responsabile tecnico ha maturato più 10 anni di esperienza                  | se il responsabile tecnico ha maturato più di 3 anni di esperienza                        |

|  |   |   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DI 14 maggio 1996, i laboratori possono eseguire campionamenti e analisi sull'amianto, nell'ambito di processi di controllo, rimozione e bonifica amianto, | se possiedono una specifica qualificazione, riconosciuta dal Ministero della salute             | se dispongono di strumentazioni idonee anche senza specifica autorizzazione da parte del Ministero | se certificati dal Ministero dell'interno                                 | non possono farle poiché le analisi sull'amianto sono di esclusiva competenza del Ministero della salute             |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DI 14 maggio 1996, è possibile far eseguire campionamenti e analisi sull'amianto ai laboratori   | presenti nell'apposita lista del Ministero della salute   | certificati ISO 14001  | pubblici di qualsiasi tipo  | pubblici e privati, purché i campionamenti siano firmati da chimico, iscritto all'ordine con idonea specializzazione |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto), la presentazione del piano di lavoro   | è prioritaria   | non è necessaria essendo sufficiente la domanda alla provincia                                     | non è necessaria  | non è necessaria essendo sufficiente una comunicazione al comune   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6 settembre 1994, le analisi sull'amianto vengono condotte tramite  | microscopia elettronica a scansione (SEM) e microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)      | spettrometria di massa   | spettrofotometria   | cromatografia  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il DM 6 settembre 1994, il piano della sicurezza e di coordinamento (PSC) deve essere redatto dal   | coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, in alcuni casi, in fase di esecuzione | responsabile dei lavori in fase di progettazione   | committente in fase di progettazione                                      | responsabile dei lavori in fase di esecuzione dei lavori   |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è obbligatoria quando nel cantiere  | sono presenti più imprese, sia nel caso di lavori pubblici sia privati                          | è presente un'unica impresa, per tutti i lavori pubblici e privati                                 | sono presenti più imprese ma solo nel caso di lavori privati              | sono presenti più imprese ma solo nel caso di lavori pubblici  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 152/2006, in un cantiere da cui vengono allontanate lastre di cemento amianto occorre il registro  | di carico e scarico   | di bordo   | delle attività svolte   | degli infortuni  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | In base al DM 6 settembre 1994, in caso di deposito temporaneo di cemento amianto, il rifiuto deve essere   | stoccati opportunamente imballato ed etichettato nel luogo di produzione                        | stoccati opportunamente imballato e interrato  | stoccati opportunamente imballato ed etichettato nel luogo di smaltimento | lasciato libero senza imballaggio  |
| 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali | Secondo il D.lgs. n. 152/2006, il rifiuto cemento amianto può essere conferito  | in discarica di rifiuti pericolosi o non pericolosi dotata di cella dedicata                    | solo in discarica di rifiuti non pericolosi dotata di cella dedicata                               | solo in discarica di rifiuti pericolosi                                   | in discarica di rifiuti inerti con cella dedicata  |